SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2003, n. **400.**

Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visti gli articoli 4, comma 6, 32, comma 2, e 47, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato;

Visti gli articoli 17, comma 4, 25, comma 5, e 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale e nel ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

Visti gli articoli 7, comma 4, 34, comma 3, e 49, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di aggiornamento per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A.9802.A.98 - 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003;

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

Capo I

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

Corsi disciplinati dal regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei corsi, compresi quelli di aggiornamento professionale, destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, degli esami finali e di valutazione del profitto, nonché i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità e di formazione delle graduatorie finali.

Capo II

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Art. 2.

Sezioni didattiche

1. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia può ripartire, in relazione al loro numero, i frequentatori di ogni corso in più sezioni didattiche, per assicurare l'efficacia dell'attività didattica.

2. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di formazione di cui al titolo II è preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.

3. I funzionari preposti alle sezioni didattiche svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono all'acquisizione agli atti d'ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneità.

4. Per le esigenze di cui al comma 3, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale, può essere disposta la temporanea assegnazione, presso l'Istituto superiore di Polizia, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.

Art. 3.

Piani di studio

1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i presupposti in coerenza con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, sono stabiliti con decreto dipartimentale, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Polizia.

2. Le materie d'insegnamento, i relativi programmi, nonché gli esami, le prove e gli altri obiettivi formativi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *c)* e 18, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, di seguito denominato decreto legislativo, sono individuati dai piani di studio, nell'ambito delle finalità fissate dal presente regolamento. Per i corsi strutturati in più cicli i piani di studio stabiliscono, altresì, gli esami, le prove e gli obiettivi da superare per ogni ciclo.

3. Le finalità qualificanti e le aree didattiche dei corsi di formazione di cui al Titolo II sono indicati nell'allegato *A* al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Art. 4.

Frequenza dei corsi

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attività didattica.

2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

3. Non sono in ogni caso considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attività didattica.

5. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio di un medico della Polizia di Stato, con la natura della malattia da cui sono affetti.

6. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dai piani di studio.

7. Durante la frequenza dei corsi non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dai calendari dei piani di studio.

Art. 5.

Articolazione del percorso formativo

1. I corsi hanno di norma carattere residenziale. Sono, comunque, a carattere residenziale i corsi previsti dal titolo II.

2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di tirocinio o di applicazione pratica costituiscono un percorso formativo coerente con le finalità fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le altre attività interne all'Istituto.

3. Di massima le attività didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Tuttavia, ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.

4. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale delle attività, complessivamente non superiore alle quarantadue ore settimanali, definito dalla direzione dell'Istituto. Durante i periodi di tirocinio o di applicazione pratica il calendario delle attività dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non più di otto ore giornaliere alle attività operative di particolare interesse formativo, è stabilito dal dirigente dell'ufficio o della struttura presso cui si svolgono il tirocinio o l'applicazione, che ne informa la direzione dell'Istituto. Il calendario settimanale delle attività costituisce per i frequentatori orario di servizio.

5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo dei corsi di cui al titolo II si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dai piani di studio. Al termine di ciascun modulo i frequentatori possono essere sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione delle graduatorie finali di cui agli articoli 19, 22, 27 e 32.

Art. 6.

Sessioni suppletive e straordinarie

1. I frequentatori dei corsi di formazione di cui al titolo II, che per malattia o altro giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati dal piano di studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che può essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.

2. I frequentatori dei corsi indicati nel comma 1 che non superano, nella sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio, sono dimessi dal corso ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera *c)*, e 18, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo.

3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione d'esami, non si presentano ad una prova dell'esame finale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.

5. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.

6. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'Istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario dell'Istituto superiore di polizia, con la natura della malattia da cui sono affetti.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai frequentatori degli altri corsi disciplinati dal presente regolamento.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove

1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove previste dai piani di studio dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono nominate con decreto dipartimentale.

2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni.

3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformità con la normativa in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono comunque integrate da un dirigente della Polizia di Stato in qualità di componente e da un appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato con funzioni di segretario, entrambi nominati con decreto dipartimentale.

Art. 8.

Commissioni giudicatrici degli esami finali

1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi disciplinati dal presente regolamento e le eventuali sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 2, sono nominate con decreto dipartimentale.

2. Le commissioni sono composte dal direttore dell'Istituto superiore di polizia che le presiede e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da non meno di tre componenti.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo della Polizia di Stato, in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia.

4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.

Art. 9.

Comitato di vigilanza

1. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia, qualora le modalità di svolgimento degli esami e delle altre prove lo richiedano, può nominare uno o più comitati di vigilanza.

Capo III

VALUTAZIONE DEGLI ESAMI, DELLE PROVE
E FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DI IDONEITÀ

Art. 10.

Valutazione degli esami e delle prove

1. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.

Art. 11.

Attribuzione dei giudizi di idoneità

1. I giudizi d'idoneità per l'ammissione al secondo ciclo previsti per il corso di formazione iniziale per commissari e per il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 334 del 2000,

e successive modificazioni, nonché i giudizi di idoneità previsti al termine dei corsi di formazione iniziale per direttori tecnici e per direttivi medici, sono espressi dal direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo.

2. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia al termine del corso di formazione iniziale per commissari è espresso anche in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio dal direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo.

3. I giudizi di idoneità devono essere motivati e sono espressi sulla base dei seguenti parametri:

a) qualità morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza;

b) doti di equilibrio: viene valutata la capacità di controllare le reazioni emotive;

c) senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attività formative e l'attaccamento alle istituzioni;

d) senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;

e) senso di responsabilità: viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilità inerenti al proprio ruolo;

f) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacità di promuovere attività rispondenti alle esigenze, nonché la capacità di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni;

g) adattabilità al lavoro di gruppo: viene valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;

h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato, nonché la capacità di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;

i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresì, conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attività attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;

l) qualità fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso.

4. Il giudizio di idoneità di cui ai commi 1 e 2, deve essere motivato ed è espresso, sulla base dei medesimi parametri enunciati al comma 3, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo e dei periodi di applicazione risultanti dalle note valutative ed informative di cui agli articoli 15, 16, 25 e 30.

5. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.

6. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.

Capo IV

TIROCINIO OPERATIVO DEI COMMISSARI, DEI VICE COMMISSARI DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE E DEI VICE DIRETTORI TECNICI DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

Art. 12.

Tirocinio operativo dei commissari e dei vice commissari del ruolo direttivo speciale

1. La durata del tirocinio operativo è stabilita dai piani di studio, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie relative al corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo.

2. Il tirocinio può essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi, presso strutture, uffici e reparti della Polizia di Stato, operanti in aree differenziate di impiego.

Art. 13.

Criteri di svolgimento

1. Le modalità di applicazione dei frequentatori alle attività svolte dagli uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.

2. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli uffici e reparti della Polizia di Stato o in dirigenti da questi delegati.

3. I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del tirocinio, favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei vari settori di attività attraverso momenti di verifica, di dialogo e contatti costanti con i funzionari affidatari.

4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli uffici e reparti cui vengono assegnati i frequentatori.

5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione delle risorse umane e materiali.

6. L'Istituto superiore di Polizia, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati assicura la supervisione sulle attività di tirocinio anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore.

7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

Art. 14.

Criteri di impiego operativo

1. Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attività operative in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi.

2. In tali occasioni, precedono e seguono l'impiego dei tirocinanti riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonché per esaminare le difficoltà operative di volta in volta incontrate e le soluzioni prese per superarle.

Art. 15.

Note valutative

1. Al termine del tirocinio i funzionari coordinatori, delle strutture presso le quali si è svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per ciascun frequentatore una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, e le rimettono all'Istituto superiore di Polizia.

Art. 16.

Tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento

1. Il tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento è mirato al completamento della formazione professionale, all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato ed all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica, con particolare riguardo ai criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici.

2. Per le sedi e i periodi di svolgimento del tirocinio si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2.

3. L'esito del tirocinio operativo concorre alla valutazione della partecipazione con profitto al corso di formazione.

4. Al termine del tirocinio i dirigenti delle strutture specialistiche presso le quali si è svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili degli uffici, laboratori o settori di ricerca, redigono, per ciascun frequentatore, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, e le rimettono all'Istituto superiore di polizia.

TITOLO II

CORSI DI FORMAZIONE

Capo I

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 17.

Articolazione del corso e ammissione all'esame finale

1. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi del tirocinio operativo.

2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d'idoneità di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale.

Art. 18.

Esame finale

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani di studio.

2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli elaborati.

3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte del candidato.

Art. 19.

Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.

2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:

a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei commissari;

b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'articolo 3, comma 2, sostenuti durante il primo ciclo del corso;

c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'articolo 3, comma 2, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;

d) del voto riportato nell'esame finale.

3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.

4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneità al servizio di polizia conseguito alla fine del secondo ciclo, di:

a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Capo II

CORSO DI FORMAZIONE PER VICE COMMISSARI DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 20.

Articolazione del corso e ammissione all'esame finale

1. Il corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale ha la durata di diciotto mesi ed è articolato in due cicli di nove mesi comprensivi del periodo di tirocinio operativo.

2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d'idoneità di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale.

Art. 21.

Esame finale

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani di studio. Nel corso del colloquio viene, altresì, verificato il livello di conoscenze tecnico-professionali acquisite durante il tirocinio operativo.

2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno svolgersi la tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli elaborati.

3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e l'esito del colloquio.

Art. 22.

Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.

2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:

a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale;

b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il primo ciclo del corso;

c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;

d) del voto riportato nell'esame finale.

3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.

4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità, di:

a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Art. 23.

Disposizioni transitorie per il ruolo direttivo speciale

1. Il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo è preordinata alle medesime finalità qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento. Il relativo percorso formativo ha la durata di nove mesi, comprensivi di un tirocinio operativo, della durata di tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato.

2. Il superamento con profitto del corso viene accertato mediante una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.

3. Le prove di cui al comma 2, nonché l'esito del tirocinio operativo, formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio finale di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

4. La graduatoria finale è formata dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto», «sufficiente profitto». A parità di valutazione precede il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria del concorso.

Capo III

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER DIRETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 24.

Finalità del corso

1. Il corso di formazione iniziale di carattere teorico-pratico per direttori tecnici ha la durata di dodici mesi e persegue le finalità qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

2. Il piano di studio può essere in parte articolato, oltre che mediante applicazioni presso le strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso università, organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per il perfezionamento delle competenze e l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia.

Art. 25.

Note valutative

1. I dirigenti delle strutture specialistiche della Polizia di Stato presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso, inviano all'Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno e comportamento di ciascun frequentatore.

2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Istituto superiore di polizia richiede una nota informativa sulle attività svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.

Art. 26.

Esame finale

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio sulle materie fondamentali del corso, tenuto conto dei diversi profili professionali dei frequentatori.

2. La commissione d'esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna.

3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte del candidato e l'esito del colloquio.

Art. 27.

Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.

2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:

a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici;

b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente stabiliti dal piano di studio;

c) del voto riportato nell'esame finale.

3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.

4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità, di:

a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

Capo IV

CORSO DI FORMAZIONE PER VICE DIRETTORI TECNICI DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 28.

Modalità di svolgimento del corso e graduatoria finale

1. Il corso di formazione di carattere teorico-pratico per vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento ha la durata di nove mesi e persegue le finalità qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

2. Gli obiettivi formativi sono perseguiti anche attraverso un tirocinio operativo di tre mesi, diversificato in relazione agli specifici profili professionali dei frequentatori. Per le sedi e i periodi di svolgimento del tirocinio si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2.

3. Il superamento con profitto del corso è accertato mediante una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.

4. Le prove di cui al comma 3, nonché l'esito del tirocinio operativo, formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «profitto».

5. La graduatoria finale è formata in base al giudizio di cui al comma 4, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto», «sufficiente profitto». A parità di valutazione precede il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria del concorso.

Capo V

CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 29.

Finalità del corso

1. Il corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico per medici ha la durata di un anno e persegue le finalità qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

2. Il piano di studio può essere in parte articolato, oltre che mediante applicazioni presso le strutture sanitarie dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso università, organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per il perfezionamento delle competenze tecnico scientifiche.

Art. 30.

Note valutative

1. I dirigenti delle strutture sanitarie della Polizia di Stato, presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso, inviano all'Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno e comportamento di ciascun frequentatore.

2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Istituto superiore di polizia richiede una nota informativa sulle attività svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.

Art. 31.

Esame finale

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio sulle materie fondamentali del corso.

2. La commissione d'esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna.

3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte del candidato e l'esito del colloquio.

Art. 32.

Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.

2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:

a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici;

b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente stabiliti dal piano di studio;

c) del voto riportato nell'esame finale.

3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.

4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità, di:

a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

TITOLO III

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

Capo I

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA, DI PRIMO DIRIGENTE TECNICO E DI PRIMO DIRIGENTE MEDICO

Art. 33.

Finalità del corso

1. Il corso di formazione dirigenziale, ad indirizzo professionale, ha la durata di tre mesi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilità.

2. Il corso può prevedere moduli di formazione differenziata in relazione alle specificità funzionali dei vari ruoli della Polizia di Stato.

Art. 34.

Esame finale

1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente nella discussione di due elaborati ed in un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.

2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolti gli elaborati e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli stessi.

3. Le prove d'esame formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

Art. 35.

Graduatoria finale

1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale è formata sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto, «sufficiente profitto».

2. A parità di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo, effettuato ai fini dell'ammissione al corso.

TITOLO IV

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Capo I

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COLLEGATI ALLA PROGRESSIONE IN CARRIERA

Art. 36.

Finalità dei corsi

1. I corsi di aggiornamento professionale per direttivi di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo, mirano all'aggiornamento della preparazione dei funzionari direttivi su tematiche di carattere giuridico e tecnico-professionale.

2. I corsi di aggiornamento professionale per primi dirigenti, di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo, sono finalizzati a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale dei primi dirigenti.

3. I piani di studio di cui al presente articolo possono essere in parte sviluppati, oltre che mediante applicazioni presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso università, organismi di ricerca pubblici e privati, per il perfezionamento di competenze specialistiche, tecnico-scientifiche e per l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia, anche mediante apposite convenzioni stipulate in base alla normativa vigente.

Art. 37.

Ammissione e frequenza dei corsi

1. I funzionari ed i primi dirigenti interessati agli scrutini di promozione debbono aver frequentato, con profitto, i corsi di aggiornamento professionale, indicati dall'articolo 36, commi 1 e 2, entro la data di maturazione del requisito di anzianità previsto per la partecipazione agli scrutini.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza redige, annualmente, l'elenco dei funzionari e dei primi dirigenti, secondo l'ordine di ruolo, da ammettere alla frequenza dei corsi. L'elenco è portato a conoscenza degli interessati.

3. I corsi hanno una durata non superiore a quattro settimane.

4. Per la validità della partecipazione i frequentatori non dovranno risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30% delle giornate di attività didattica.

5. I frequentatori che per comprovati motivi di salute o gravi motivi di famiglia non possono partecipare ai corsi ovvero, per gli stessi motivi, superino il limite di assenze di cui al comma 4, sono ammessi alla frequenza di uno dei corsi successivi.

Art. 38.

Valutazione del profitto

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo, la frequenza con profitto dei corsi è accertata mediante un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche svolte durante il corso.

2. La valutazione si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 dicembre 2003

Il Ministro: PISANU

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 225

ALLEGATO A
art. 3, comma 3 (Piani di studio)

PIANI DI STUDIO DEI CORSI DI FORMAZIONE

FINALITÀ QUALIFICANTI

I frequentatori dei corsi di formazione devono acquisire quattro ordini di conoscenze complementari e competenze, riferibili a quattro sistemi di padronanze professionali, finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti ai diversi ruoli della Polizia di Stato:

- Il **sistema valoriale**: riguarda il mondo dei valori personali del funzionario, così come vengono esplicitati nel servizio. Comprende la deontologia e l'etica professionale, il proprio modo di sentire e vivere il ruolo direttivo (autostima e senso di sé), lo spirito di appartenenza e la valorizzazione dell'immagine della Polizia, il senso di responsabilità nel servizio e l'ottimizzazione dei risultati.

- Il **sistema relazionale**, riguarda gli stili interpersonali del funzionario nel suo rapportarsi quotidiano con gli altri all'interno e all'esterno dell'Amministrazione: comprende l'equilibrio psicologico, la capacità di gestire lo stress personale ed altrui, la consistenza e la direzionalità della comunicazione, l'esercizio equilibrato della leadership ed il governo delle risorse umane e degli ambienti organizzativi.

- Il **sistema gestionale**, riguarda la padronanza organizzativa e gestionale dell'Ufficio o del Reparto che il funzionario è chiamato a dirigere. Comprende le capacità decisionali, le abilità di analisi e sintesi dei fenomeni complessi e dei problemi (specie in emergenza), le capacità organizzative e di gestione economica dell'Ufficio assegnato, la conoscenza e la manipolazione delle modalità di rapporto con Enti ed Organizzazioni, nazionali ed internazionali, che interagiscono con le attività della Polizia di Stato.

- Il **sistema cognitivo**, riguarda l'insieme di conoscenze appositamente richieste al funzionario. Comprende l'approfondimento mirato delle scienze giuridiche (in rapporto alla funzionalità del servizio), le scienze della sicurezza e l'articolato ventaglio delle tecniche connesse, le scienze umane e quelle dell'organizzazione. Esso comprende, in particolare, per i funzionari appartenenti al ruolo dei sanitari, l'approfondimento mirato della medicina legale e del lavoro e per i funzionari appartenenti al ruolo tecnico, l'approfondimento mirato delle scienze tecnologiche e dei sistemi di ricerca e di analisi del mercato.

AREE DIDATTICHE	OBIETTIVI: acquisire e sviluppare competenze specialistiche per l'utilizzo in ambito professionale degli strumenti:
GIURIDICA	• delle discipline penalistiche, economiche, criminologiche e medico legali per la gestione di attività investigative complesse, finalizzate alla prevenzione e repressione di ogni espressione di fenomeni criminosi ed alla tutela del patrimonio pubblico e dei beni individuali da ogni forma di criminalità all'interno dello stato nazionale e dell'Unione Europea • delle discipline relative all'ordinamento pubblico ed al funzionamento dello stato nazionale e dell'Unione Europea, nonché ai connessi ambiti applicativi nazionali ed internazionali, con particolare riferimento agli ambiti della sicurezza e della prevenzione dei fenomeni criminosi, del controllo dei flussi migratori, della tutela dei diritti umani e della collaborazione internazionale di polizia. • della legislazione di pubblica sicurezza e delle discipline relative agli ambiti applicativi amministrativo-civilistici necessarie per l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza e per la gestione delle funzioni di polizia amministrativa e sociale affidate alla Polizia di Stato.
PSICOLOGICA E SOCIOLOGICA	• delle discipline politiche, storiche e sociologiche per comprendere lo sviluppo del sistema socio-politico italiano, interpretarne le dinamiche nelle loro molteplici interconnessioni ed acquisire gli elementi conoscitivi utili a supportare processi decisionali per prevenire la degenerazione criminale di fenomeni sociali, gestire complesse situazioni di ordine pubblico e garantire il controllo del territorio ai fini della sicurezza pubblica e della pacifica convivenza. • delle discipline psico-antropologiche per comprendere i profili psicologici che sottendono le dinamiche comportamentali individuali e di gruppo, al fine di orientare le scelte delle strategie di gestione delle turbative all'ordine pubblico, di controllo delle devianze, di prevenzione e repressione della criminalità individuale ed organizzata, nonché al fine di potenziare le capacità di relazione interpersonale e di gestione delle risorse umane.

GESTIONALE	• delle metodologie, compatibili con il sistema pubblico, di gestione delle risorse disponibili, con specifico riferimento al cambiamento organizzativo, all'utilizzo dei più elevati livelli di tecnologia informatica, ai sistemi di pianificazione e controllo dell'azione amministrativa • della normativa e delle procedure attinenti all'organizzazione centrale e periferica del Dipartimento della P.S., all'ordinamento del personale ed alla gestione amministrativo-contabile degli uffici e dei reparti • delle tecniche di valutazione e gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati al loro livello funzionale ed operativo, nonché delle tecniche di formazione permanente e ricorrente del personale, all'interno di contesti addestrativi volti alla ulteriore qualificazione e alla acquisizione di competenze professionali immediatamente operative.
PROFESSIONALE	• di tecnica delle investigazioni e delle indagini di polizia scientifica e di contrasto alla criminalità organizzata • delle tecniche di polizia di prevenzione, controllo del territorio, antiterrorismo e difesa delle Istituzioni democratiche • delle tecniche professionali concernenti l'addestramento formale del personale; la tecnologia delle armi e degli esplosivi, l'impiego dei sistemi di radiocollegamenti e telecomunicazioni, dei dispositivi di equipaggiamento, dei mezzi tecnici e delle tecnologie speciali in dotazione alla Polizia di Stato • delle tecniche operative concernenti l'addestramento operativo individuale, di pattuglia, di squadra e di reparto; l'organizzazione e la direzione dei servizi di protezione e scorta, di viabilità ed infortunistica stradale, di ordine e soccorso pubblico; l'addestramento al tiro, alla difesa personale ed alla guida dei veicoli in servizio di polizia • delle discipline linguistiche, anche tramite l'approfondimento di una seconda lingua in uso nell'Unione Europea, con particolare riguardo agli ambiti professionali di competenza, nonché delle scienze e tecniche della comunicazione, della mediazione e della risoluzione dei conflitti, per interagire in modo adeguato ed efficace con soggetti terzi, con organi di informazione esterni e con strutture organizzative interne • dei sistemi informatici e telematici necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, per le comunicazioni interne ed esterne, per la documentazione bibliografica e di consultazione delle banche dati.
SPECIALISTICA	• delle discipline e delle procedure e delle tecnologie necessarie per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli 30 e 44 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amininistrazione compente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.».

— Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 4 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari).* — 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitanio di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso di formazione iniziale e articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.

5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'art. 14, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissani previsti dall'art. 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteni generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1.

8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

— Il testo dell'art. 32, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 32 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici).* — 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiali di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera *e)*, e al comma 2, sono ridotti della metà.

4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.

4-*bis*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'art. 40, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo.

Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'art. 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121.».

— Il testo dell'art. 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 47 *(Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici)*. — 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera *e)*, e al comma 2, sono ridotti della metà.

4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121.».

— Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 17 *(Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale)*. — 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.

3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4.

6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.

7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

— Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 25 *(Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale)*. — 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superioresostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'art. 24.

2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'art. 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera *e)*, del medesimo articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti della metà.

4. I vice cominissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.

5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3, e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».

— Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 41 *(Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici)*. — 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.

2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'art. 40.

3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;

b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1º febbraio 1989, n. 53.

5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera *e)*, del medesimo articolo e quelli di cui all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della metà.

7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 6, 7 e 8.

8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e il seguente:

«Art. 7 *(Nomina a primo dirigente)*. — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'art. 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

1-*bis*. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera *a)*, del medesimo comma.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)* e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6.».

— Il testo dell'art. 34, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 34 *(Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico)*. — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Albo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale corrispondente del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso.

1-*bis*. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera *a)*, del medesimo comma.

2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)*, e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.».

— Il testo dell'art. 49, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 49 *(Nomina a primo dirigente medico)*. — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è riservato al concorso.

1-*bis*. I posti non coperti dal concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla precedente lettera *a)* dello stesso comma.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera *a)* e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera *b)*. Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.».

— Il testo dell'art. 57, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 57 *(Aggiornamento professionale).* — 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiomamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:

a) corso di aggiomamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi;

b) corso di aggiomamento per i primi dirigenti.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.

3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.

4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, è equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale poterne. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 5 *(Dimissioni dal corso di formazione iniziale).* — 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centottanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per matenità se si tratta di personale femminile.

2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psicofisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.».

— Il testo dell'art. 18, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 18 *(Dimissioni dal corso di formazione).* — 1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centottanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità.

2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.».

Note all'art. 4:

— Per il testo degli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 5 e 18 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note all'art. 3.

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

Nota all'art. 12:

— Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

Nota all'art. 23:

— Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

Nota all'art. 36:

— Per il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

Nota all'art. 38:

— Per il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

04G0099

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3342).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3320 del 23 ottobre 2003, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»;

Vista la nota del prefetto di Catania - Commissario delegato, con la quale viene chiesto di apportate alcune modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota n. 5667 del 17 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 15 maggio 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 3237 del 12 agosto 2002, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei mesi di maggio, giugno e luglio 2002 nei territori dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna».

Vista la richiesta del 4 febbraio 2004, dell'Assessore alla protezione civile della regione Emilia-Romagna, concernente la modifica dell'ordinanza di protezione civile n. 3237 del 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale determinatosi nella città di Palermo nel settore del traffico e della mobilità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 n. 3255, recante «Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza determinatasi nella città di Palermo a causa del superamento delle soglie di attenzione dell'inquinamento atmosferico con conseguenti, gravi ripercussioni nel settore del traffico e della mobilità»;

Vista la nota del Sindaco di Palermo - Commissario delegato, con la quale viene chiesto di apportate alcune modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana con nota n. 394 del 3 febbraio 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale è stato dichiarato, sino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, cosi come modificata dall'ordinanza n. 3333 del 2 febbraio 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Ecolibarna sito in Serravalle Scrivia (Alessandria)»;

Vista la nota del 9 febbraio 2004, del prefetto di Siracusa - Commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Friuli - Venezia-Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna», n. 3092 del 27 ottobre 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regine Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto», n. 3093 dell'8 novembre 2000, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni

Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e n. 3095 del 23 novembre 2000, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile»

Visto l'art. 2 l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Viste le note 28 gennaio e 12 febbraio 2004, con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana ha chiesto la proroga del termine previsto dall'art. 2, dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, concernente i contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi alluvionali del 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nel territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2004, concernente la proroga, fino al 30 giugno 2004, della dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335 del 23 gennaio 2004, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania»;

Vista la nota del 9 febbraio 2004 dell'Ufficio territoriale del governo di Avellino, concernente la richiesta di fondi da ulilizzare per la gestione del «Campo base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'ordinanza n. 3061/2000 in località «Fontenovella» del comune di Lauro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 3147 del 21 settembre 2001 n. 3158 del 12 novembre 2001 e n. 3293 del 6 giugno 2003;

Vista la nota del 9 febbraio 2004 del sindaco di Napoli, Commissario delegato ai sensi della sopra citata ordinanza n. 3158/2001;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3320 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 11. — 1. Il Commissario delegato - Prefetto di Catania provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza la conferenza delibera pescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. Per gli interventi su infrastrutture pubbliche e sui corsi d'acqua, l'approvazione definitiva dei progetti di cui sopra è finalizzata anche all'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici ed ai piani di settore interessati dall'esecuzione delle opere.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. Il parere dell'Autorità di bacino per interventi ed opere in materia idraulica viene richiesto esclusivamente per quelli di importo superiore ad € 500.000,00.

3. Il Commissario delegato - Prefetto di Catania provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connesse già inseriti in programmi di finanziamento funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, quali gli interventi di sistemazione idraulica nell'area della collina di Vampolieri nei territori di Acicatena ed Acicastello e del costone roccioso Timpa nel territorio di Acireale, di cui all'ordinanza n. 2621 del 1997, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività,

per la cui attuazione coordinata è autorizzato, ove necessario, il ricorso alle deroghe di cui all'art. 7, così come integrate dal presente articolo all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

5. Al fine di garantire l'accelerazione dei lavori da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale, il Commissario delegato - Prefetto di Catania valuta la possibilità di avvalersi dell'impresa esecutrice dei lavori per la definizione delle procedure di esproprio, rimanendo a carico dello stesso Commissario delegato la vigilanza sulle varie fasi delle medesime procedure.

6. Per l'espletamento degli ulteriori compiti assegnati ai sensi del presente articolo, in aggiunta alle deroghe previste all'art. 7, il Prefetto di Catania - Commissario delegato è autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni:

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, articoli 4, 14, 28, 29, 63 e 77;

legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, articoli 5 e 6;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, articoli 4, 8, 9, 12, 18, 27, 29 e 36;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 8;

leggi regionali strettamente connesse alle sopra citate disposizioni».

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, terzo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 12 agosto 2002, dopo le parole «ordinanza di sgombero» sono aggiunte le parole «ovvero gravemente danneggiati».

Art. 3.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, i commi 5 e 6 sono soppressi e il comma 4 è cosi sostituito: «4. Le procedure espropriative disposte dal Commissario delegato si svolgeranno con termini di legge ridotti della metà. Nel caso di motivata e particolare urgenza e nei casi di cui all'art. 2, comma 1, il Commissario delegato potrà avvalersi delle deroghe di cui al successivo art. 2, comma 2. La predetta approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali; inoltre costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, previa acquisizione del parere di competenza dell'Assessorato regionale del territorio ed ambiente - Dipartimento regionale e all'urbanistica, da acquisirsi anche in sede di conferenza di servizi. Nel caso in cui detto parere venga richiesto al di fuori della conferenza dei servizi, lo stesso dovrà essere reso entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorso il quale il parere stesso deve essere ritenuto come favorevolmente reso. Il Commissario delegato procede all'approvazione dei progetti di cui al presente comma anche previa convocazione di apposita conferenza dei servizi, da concludersi entro trenta giorni dalla indizione. Qualora entro tale termine le Amministrazioni partecipanti alla conferenza dei servizi non si siano espresse, i pareri, i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di loro competenza si intendono acquisiti con esito positivo. L'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato costituisce altresì dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori».

2. L'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, è così integrato:

articoli 174, 175, 191, 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

decreto ministeriale 14 febbraio 1990, n. 41;

legge regionale 29 dicembre 1978, n. 71, art. 3;

legge regionale 11 aprile 1981, n, 65, art. 7;

legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, lettera *e)*, comma 2, lettera *b)*, *d)*, *f)*, h), i), l), ed m);

art. 21, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, e successive modificazioni;

legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37 e 38, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002 è cosi sostituito: «2. Nei casi di particolare e motivata urgenza e di cui all'art. 1, comma 4, il Commissario delegato è autorizzato a derogare alle seguenti disposizioni: articoli 16, 17 comma 2, 18, 20 e 21, commi da 1 a 14, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, così come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302».

4. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3255 del 29 novembre 2002, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato - Sindaco di Palermo ai sensi della presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato ad aprire apposita contabilità speciale di tesoreria secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».

Art. 4.

1. Il sindaco del comune di Serravalle Scrivia - Commissario delegato per l'assolvimento dei compiti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2003, in ragione della complessità dell'incarico che involge lo studio e la soluzioni di problematiche attinenti a specifiche competenze profili di diritto amministrativo, civile e penale, è autorizzato altresì ad avvalersi della consulenza di un Magistrato ordinario esperto in tematiche di diritto ambientale. La nomina avverrà su proposta nominativa del Commissario delegato e sarà cura del soggetto designato attivarsi al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni di legge.

Art. 5.

1. Il personale degli Uffici territoriali di Governo di Siracusa, nel limite massimo di cinque unità, direttamente impegnato nell'emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3320, è autorizzato ad effettuare, fino al 30 settembre 2004, lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennità correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.

Art. 6.

1. I contributi concessi per l'autonoma sistemazione e di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3090/2000, prorogati fino al 31 dicembre 2003 dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 n. 3282, possono essere concessi fino al 31 dicembre 2004, nel limite dei finanziamenti disponibili negli appositi capitoli del bilancio della regione Toscana.

Art. 7.

1. Agli oneri conseguenti alla gestione da parte dell'Ufficio territoriale del Governo di Avellino del «Campo base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1 dell'ordinanza n. 3061/2000 in località «Fontenovella» del comune di Lauro, prorogata fino al 30 giugno 2004 dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335 del 2004, valutati in 70.200,00 euro, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 8.

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario da porre in essere per il definitivo superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 citato in premessa, è assegnata al Sindaco di Napoli - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3147/2001 l'ulteriore somma di euro 2.500.000,00, a carico del Fondo della protezione civile.

2. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3158 del 2001, così come modificato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3293 del 2003, le parole «non oltre il 31 dicembre 2003», sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2004».

3. Il Sindaco di Napoli - Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza n. 3293/2003 anche per l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione.

Art. 9.

1. In relazione alle particolari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale militare, comunque in servizio presso il Centro operativo aereo unificato del dipartimento della protezione civile, connesse alle numerose emergenze in atto sul territorio nazionale richiamate in premessa, le disposizioni previste all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231, si applicano fino al 31 dicembre 2004.

2. Al fine di assicurare la necessaria assistenza tecnica in campo aeronautico nell'attività propedeutica e successiva all'affidamento dei servizi di gestione della propria flotta aerea, tenuto conto delle situazioni emergenziali in atto richiamate nelle premesse della presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con qualificati esperti del settore, ed a costituire apposito gruppo di supporto che rivesta carattere tecnico di elevata specializzazione, indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Dipartimento medesimo. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile saranno definiti la composizione ed i compiti del medesimo gruppo di supporto tecnico.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A02658

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerata la grave situazione di crisi ambientale determinatasi a seguito dello sviluppo, nel lago Fiastra, che alimenta l'acquedotto del comune di Tolentino, di un'alga denominata «Oscillatoria rubescens»;

Considerato che dalle cellule di detta alga si sviluppano sostanze tossiche per l'organismo umano che non vengono bloccate dai normali processi di depurazione delle acque;

Considerato che a seguito della sopra descritta situazione è stato fatto divieto a diecimila abitanti del comune di Tolentino di utilizzare l'acqua per usi alimentari, provocando enormi disagi ai cittadini, soprattutto agli anziani ed ai disabili, nonché notevoli ripercussioni sulle attività artigianali e commerciali del luogo;

Considerato, inoltre, che il contesto emergenziale in rassegna è destinato ad aggravarsi notevolmente in considerazione del fatto che il comune di Tolentino sarà interessato, dal mese di marzo 2005 e per l'interno anno, da una serie di manifestazioni di rilievo internazionale in occasione del settimo centenario della morte di San Nicola;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione straordinaria ed urgente finalizzata al superamento della grave situazione di crisi idrica derivante dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino;

Considerato che la situazione determinatasi è tale da non poter essere fronteggiata con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la nota del comune di Tolentino prot. n. 2108 del 26 gennaio 2004;

Vista la nota della provincia di Macerata prot. n. 4922 del 26 gennaio 2004;

Acquisita l'intesa della regione Marche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 1° marzo 2005, lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica determinata dall'inquinamento dell'acquedotto del comune di Tolentino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A02659

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2004.

Proroga dello stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania, e nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° febbraio 2004, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania, e nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di Foggia;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi di carattere straordinario previsti per il superamento dei summenzionati contesti emergenziali sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ravvista, quindi, la necessità di procedere ad una proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le richieste formulate dalla regione Puglia con nota prot. n. 291/2003 dell'11 dicembre 2003, dalla regione Molise con nota prot. n. 27854 del 23 dicembre 2003, dalla regione Abruzzo con nota prot. n. 592 del 12 gennaio 2004 e dalla regione Campania con nota prot. n. 01/3322 del 27 gennaio 2004;

Visti, altresì, i successivi chiarimenti di cui alle note della regione Puglia del 6 febbraio 2004, della regione Molise del 9 febbraio 2004, della regione Abruzzo del 27 febbraio 2004 e della regione Campania del 4 marzo 2004, forniti a seguito della richiesta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 1° febbraio 2005, lo stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania, e nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di Foggia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A02660

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, rideterminazione del prezzo di alcune marche di sigari, radiazione di una marca di sigari, inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39 comma 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati ed esteri di provenienza UE ed extra UE, presentate dalle ditte Maga Team S.r.l., Gutab S.a.s., Compagnia del Caribe S.r.l. e Diadema S.p.a.;

Considerato che occorre inserire nelle tabelle *B)* — sigari e sigaretti — e nella tabella *C)*, allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, vari prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dalla ditta Maga Team S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle *B)*, *C)* e *D)* allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Vista la richiesta con la quale la ditta Altadis U.S.A. chiede di eliminare il dazio dal prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigari naturali, già iscritte nella tariffa di vendita ma non ancora commercializzate, in quanto provenienti dalla Repubblica Dominicana;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta della ditta Maga Team S.r.l., alla radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di una marca di sigari naturali;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B)* — sigari e sigaretti — e nella tabella *C)* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
148,99	29,60	49,33	68,08	296,00

SIGARETTI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
59,39	11,80	19,67	27,14	118,00

TABELLA C
TABACCO DA FUMO TRINCIATO

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
34,32	17,75	29,58	95,85	177,50

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle *B)*, *C)* e *D)* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE ed extra UE, è variato come segue:

(TABELLA B)
SIGARI E SIGARETTI
Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
C.A.O. ANIVERSARIO 20 N. IV MADURO	Confezione da 20 pezzi	€ 1.850,00	€ 1.950,00	€ 195,00
C.A.O. ANIVERSARIO 20 N. IV MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.850,00	€ 1.950,00	€ 9,75
C.A.O. ANIVERSARIO CHURCHILL MADURO	Confezione da 20 pezzi	€ 2.270,00	€ 2.300,00	€ 230,00
C.A.O. ANIVERSARIO CHURCHILL MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 2.270,00	€ 2.300,00	€ 11,50
C.A.O. ANIVERSARIO ROBUSTOS MADURO	Confezione da 20 pezzi	€ 1.950,00	€ 1.980,00	€ 198,00
C.A.O. ANIVERSARIO ROBUSTOS MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.950,00	€ 1.980,00	€ 9,90
C.A.O. PETIT CAMEROON	Confezione da 10 pezzi	€ 410,00	€ 420,00	€ 21,00
C.A.O. PETIT MADURO	Confezione da 10 pezzi	€ 410,00	€ 420,00	€ 21,00
CUESTA REY BELICOSO n. 11	Confezione da 10 pezzi	€ 1.780,00	€ 1.850,00	€ 92,50
CUESTA REY BELICOSO n. 11	Confezione da 1 pezzo	€ 1.780,00	€ 1.850,00	€ 9,25
CUESTA REY CAMEO	Confezione da 10 pezzi	€ 500,00	€ 550,00	€ 27,50
CUESTA REY DOMINICAN No. 5	Confezione da 3 pezzi	€ 1.500,00	€ 1.550,00	€ 23,25
CUESTA REY DOMINICAN No. 5	Confezione da 25 pezzi	€ 1.500,00	€ 1.550,00	€ 193,75
CUESTA REY DOMINICAN No. 5	Confezione da 1 pezzo	€ 1.500,00	€ 1.550,00	€ 7,75
CUESTA REY PYRAMID N. 9	Confezione da 5 pezzi	€ 2.250,00	€ 2.350,00	€ 58,75
CUESTA REY PYRAMID N. 9	Confezione da 1 pezzo	€ 2.250,00	€ 2.350,00	€ 11,75
CUESTA REY PYRAMID N. 9	Confezione da 10 pezzi	€ 2.250,00	€ 2.350,00	€ 117,50
CUESTA REY PYRAMID N. 9 MADURO	Confezione da 10 pezzi	€ 2.250,00	€ 2.350,00	€ 117,50
CUESTA REY PYRAMID N. 9 MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 2.250,00	€ 2.350,00	€ 11,75
CUESTA REY ROBUSTO No. 7	Confezione da 10 pezzi	€ 1.780,00	€ 1.850,00	€ 92,50
CUESTA REY ROBUSTO No. 7	Confezione da 1 pezzo	€ 1.780,00	€ 1.850,00	€ 9,25
DON SEBASTIAN CHURCHILL	Confezione da 25 pezzi	€ 920,00	€ 960,00	€ 120,00
DON SEBASTIAN CHURCHILL	Confezione da 6 pezzi	€ 920,00	€ 960,00	€ 28,80
DON SEBASTIAN CHURCHILL	Confezione da 1 pezzo	€ 920,00	€ 960,00	€ 4,80
DON SEBASTIAN LONSDALE	Confezione da 6 pezzi	€ 740,00	€ 800,00	€ 24,00
DON SEBASTIAN LONSDALE	Confezione da 25 pezzi	€ 740,00	€ 800,00	€ 100,00
DON SEBASTIAN LONSDALE	Confezione da 1 pezzo	€ 740,00	€ 800,00	€ 4,00
DON SEBASTIAN TORO	Confezione da 25 pezzi	€ 720,00	€ 760,00	€ 95,00
DON SEBASTIAN TORO	Confezione da 6 pezzi	€ 720,00	€ 760,00	€ 22,80
DON SEBASTIAN TORO	Confezione da 1 pezzo	€ 720,00	€ 760,00	€ 3,80
EXCALIBUR CHURCHILL DE LUXE No.II	Confezione da 10 pezzi	€ 1.920,00	€ 1.960,00	€ 98,00
EXCALIBUR CHURCHILL DE LUXE No.II	Confezione da 1 pezzo	€ 1.920,00	€ 1.960,00	€ 9,80
EXCALIBUR DEMI-TASSE No.VIII	Confezione da 20 pezzi	€ 650,00	€ 700,00	€ 70,00
EXCALIBUR DEMI-TASSE No.VIII	Confezione da 1 pezzo	€ 650,00	€ 700,00	€ 3,50
EXCALIBUR EPICURE	Confezione da 10 pezzi	€ 1.360,00	€ 1.400,00	€ 70,00
EXCALIBUR EPICURE	Confezione da 20 pezzi	€ 1.360,00	€ 1.400,00	€ 140,00
EXCALIBUR EPICURE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.360,00	€ 1.400,00	€ 7,00
EXCALIBUR PERFECTO UNICO	Confezione da 10 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.350,00	€ 67,50
EXCALIBUR PERFECTO UNICO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.300,00	€ 1.350,00	€ 6,75
GARCIA Y VEGA BARONS	Confezione da 5 pezzi	€ 236,00	€ 244,00	€ 6,10
GARCIA Y VEGA BRAVURA	Confezione da 5 pezzi	€ 216,00	€ 224,00	€ 5,60
GARCIA Y VEGA PRESIDENTE	Confezione da 4 pezzi	€ 300,00	€ 310,00	€ 6,20
JOSE' L. PIEDRA BREVAS	Confezione da 5 pezzi	€ 240,00	€ 270,00	€ 6,75
JOSE' L. PIEDRA CAZADORES	Confezione da 5 pezzi	€ 270,00	€ 340,00	€ 8,50

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
JOSE' L. PIEDRA CONSERVAS	Confezione da 5 pezzi	€ 260,00	€ 300,00	€ 7,50
JOSE' L. PIEDRA CREMAS	Confezione da 5 pezzi	€ 220,00	€ 270,00	€ 6,75
JOSE' L. PIEDRA NACIONALES	Confezione da 5 pezzi	€ 244,00	€ 280,00	€ 7,00
JOSE' L. PIEDRA PETIT CETROS	Confezione da 5 pezzi	€ 210,00	€ 250,00	€ 6,25
KING EDWARD CORONA	Confezione da 5 pezzi	€ 330,00	€ 340,00	€ 8,50
LA PAZ CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 440,00	€ 480,00	€ 60,00
LA PAZ CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 440,00	€ 480,00	€ 2,40
LA PAZ GRAN CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 500,00	€ 520,00	€ 65,00
LA PAZ GRAN CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 500,00	€ 520,00	€ 2,60
PUROS INDIOS n. 4 ESPECIAL	Confezione da 25 pezzi	€ 960,00	€ 700,00	€ 87,50
PUROS INDIOS n. 5 ESPECIAL	Confezione da 25 pezzi	€ 720,00	€ 600,00	€ 75,00
PUROS INDIOS PIRAMIDE n. 2	Confezione da 10 pezzi	€ 1.900,00	€ 1.200,00	€ 60,00
PUROS INDIOS ROTHSCHILD	Confezione da 25 pezzi	€ 1.000,00	€ 800,00	€ 100,00
ROBT. BURNS BLACK WATCH	Confezione da 25 pezzi	€ 520,00	€ 560,00	€ 70,00
ROBT. BURNS BLACK WATCH	Confezione da 3 pezzi	€ 520,00	€ 560,00	€ 8,40
ROBT. BURNS BLACK WATCH	Confezione da 1 pezzo	€ 520,00	€ 560,00	€ 2,80
WILLEM II WILDE CIGARROS	Confezione da 5 pezzi	€ 80,00	€ 84,00	€ 2,10
WILLEM II WILDE HAVANA	Confezione da 5 pezzi	€ 80,00	€ 84,00	€ 2,10

SIGARI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
INDIPENDENCE	Confezione da 1 pezzo	€ 400,00	€ 440,00	€ 2,20
KING EDWARD IMPERIAL	Confezione da 5 pezzi	€ 208,00	€ 220,00	€ 5,50
KING EDWARD INVINCIBLE	Confezione da 5 pezzi	€ 280,00	€ 296,00	€ 7,40
KING EDWARD SWEET VANILLA WOOD TIP	Confezione da 5 pezzi	€ 208,00	€ 220,00	€ 5,50
KING EDWARD TIP CIGARILLO	Confezione da 5 pezzi	€ 156,00	€ 164,00	€ 4,10
VASCO DA GAMA CAPA DE CUBA N°2	Confezione da 5 pezzi	€ 158,00	€ 164,00	€ 4,10

SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
GARCIA Y VEGA CHICO	Confezione da 5 pezzi	€ 300,00	€ 316,00	€ 3,95
LA PAZ WILDE CIGARILLOS	Confezione da 20 pezzi	€ 114,00	€ 118,00	€ 5,90
LA PAZ WILDE CIGARILLOS	Confezione da 10 pezzi	€ 114,00	€ 118,00	€ 2,95
LA PAZ WILDE CIGARILLOS BRAZIL TYPE	Confezione da 20 pezzi	€ 124,00	€ 130,00	€ 6,50
LA PAZ WILDE PANATELA	Confezione da 5 pezzi	€ 152,00	€ 160,00	€ 2,00
WILLEM II PRIMO MINI	Confezione da 10 pezzi	€ 80,00	€ 88,00	€ 2,20

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
KING EDWARD SPECIALS	Confezione da 5 pezzi	€ 292,00	€ 304,00	€ 3,80
VASCO DA GAMA CAPA DE CUBA CIGARILLOS	Confezione da 10 pezzi	€ 116,00	€ 120,00	€ 3,00
WINGS ORIGINAL	Confezione da 10 pezzi	€ 92,00	€ 96,00	€ 2,40
WINGS TROPICAL DELIGHT	Confezione da 10 pezzi	€ 94,00	€ 100,00	€ 2,50
WINGS TROPICAL DELIGHT FILTER	Confezione da 10 pezzi	€ 100,00	€ 104,00	€ 2,60
WINGS TROPICAL DELIGHT FILTER	Confezione da 1 pezzo	€ 100,00	€ 104,00	€ 0,26

Prodotti Esteri
Marche di provenienza extra UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MONTE-SANTO SENORITA	Confezione da 25 pezzi	€ 200,00	€ 260,00	€ 32,50
MONTE-SANTO SENORITA	Confezione da 1 pezzo	€ 200,00	€ 260,00	€ 1,30

(TABELLA C)
TABACCO DA FUMO TRINCIATO
Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BORKUM RIFF VANILLA CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	€ 120,00	€ 124,00	€ 6,20
MAC BAREN BLACK AMBROSIA (AROMATIC)	Confezione da 50 grammi	€ 114,00	€ 118,00	€ 5,90
MAC BAREN GOLDEN BLEND	Confezione da 50 grammi	€ 114,00	€ 118,00	€ 5,90
MAC BAREN MILD CHOICE	Confezione da 40 grammi	€ 172,50	€ 177,50	€ 7,10
MAC BAREN MIXTURE	Confezione da 50 grammi	€ 114,00	€ 118,00	€ 5,90
MAC BAREN ORIGINAL CHOICE	Confezione da 40 grammi	€ 172,50	€ 177,50	€ 7,10

(TABELLA D)
TABACCO DA FIUTO E DA MASTICO
Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

TABACCO DA FIUTO		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
SINGLETON'S SUPER MENTHOL	Confezione da 4 grammi	€ 200,00	€ 250,00	€ 1,00
SINGLETON'S SUPER MENTHOL	Confezione da 5 grammi	€ 200,00	€ 250,00	€ 1,25

Art.3

Per le seguenti marche di sigari naturali il prezzo di vendita al pubblico è rideterminato come appresso indicato :

Prodotti Esteri
Marche di provenienza extra UE

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le compreso dazio	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
BACKWOODS BLACK & SWEET	Confezione da 5 pezzi	€ 136,00	€ 130,00	€ 3,25
BACKWOODS ORIGINAL	Confezione da 5 pezzi	€ 136,00	€ 130,00	€ 3,25
BACKWOODS SWEET AROMATIC	Confezione da 5 pezzi	€ 136,00	€ 130,00	€ 3,25
BACKWOODS WILD RUM	Confezione da 5 pezzi	€ 136,00	€ 130,00	€ 3,25

Art. 4.

La seguente marca di sigari naturali è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico:

Cod.

194 La Paz Gran Corona confezione da 3 pezzi

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2004
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 268

04A02709

DECRETO 12 marzo 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte Altadis Italia, JT International Italia S.r.l., Gallaher Italia S.r.l. e Reemtsma Distribution Company Italy S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla citata tabella *A* - sigarette, allegata al decreto direttoriale 18 febbraio 2004;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A* - sigarette, allegata al decreto direttoriale 18 febbraio 2004 delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE

(TABELLA *A*)

Prodotti esteri

Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMADIS AZZURRA	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
AMADIS CLASSICA	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	140,00	2,80
AROME VANILLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	150,00	160,00	3,20
BENSON & HEDGES GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
BENSON & HEDGES SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
CAMEL	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
CAMEL BALANCED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
CAMEL FILTERS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
CAMEL FILTERS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
CAMEL REFINED FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione astuccio da 10 pezzi	140,00	150,00	1,50
CAMEL SUBTLE FLAVOUR	Confezione cartoccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
CAMEL SUBTLE FLAVOUR 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
DAVIDOFF CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
DAVIDOFF GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
DAVIDOFF GOLD SLIMS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
DAVIDOFF MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
EMBASSY NUMBER 1 KS	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
GAULOISES BLONDES BLU	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
GAULOISES BLONDES GIALLA	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
GAULOISES BLONDES ROSSA	Confezione astuccio da 20 pezzi	135,00	145,00	2,90
JPS BLACK ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	135,00	2,70
JPS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
JPS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
JPS WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
LAMBERT & BUTLER KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	155,00	165,00	3,30
MAYFAIR	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
MAYFAIR SKY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
MEINE SORTE 100 LUXURY LENGHT	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
MEINE SORTE CLASSIC	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	170,00	3,40
MORE 120"S FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MORE MENTHOL 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
MORE SPECIAL WHITES 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	170,00	180,00	3,60
PETER STUYVESANT BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
PETER STUYVESANT GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
R1 SLIM LINE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	170,00	3,40
WEST RED 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	120,00	128,00	3,20
WEST SILVER 25	Confezione astuccio da 25 pezzi	120,00	128,00	3,20

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	170,00	3,40
REGAL KING SIZE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
REYNOLDS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
REYNOLDS RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
REYNOLDS SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	140,00	150,00	3,00
SALEM	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
SILK CUT PURPLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	165,00	175,00	3,50
SPECIAL R6	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	170,00	3,40
SUPERKINGS	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	170,00	3,40
SUPERKINGS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	160,00	170,00	3,40

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 287

04A02845

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 marzo 2004.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti risperidone.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione dell'8 marzo 2004, relativo ad una modifica degli stampati delle specialità medicinali contenenti risperidone;

Acquisito il parere favorevole della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 9 marzo 2004;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità medicinali contenenti risperidone;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali a base di risperidone, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte integrante del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e, a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per il foglio illustrativo.

3. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutte le specialità medicinali, a base di risperidone, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 *Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego*

Risperidone non è autorizzato per il trattamento della psicosi e/o disturbi comportamentali correlati a demenza e non è raccomandato per questo particolare gruppo di pazienti a causa di un aumento del rischio di eventi avversi cerebrovascolari (EACV). In studi clinici controllati con placebo della durata di 6-12 settimane) su pazienti anziani con sintomatologia psicotica e/o disturbi comportamentali correlati alla demenza sono stati riportati EACV (ad es. ictus, TIA), alcuni dei quali fatali. Nei pazienti trattati con risperidone è stato riscontrato un aumento di EACV di oltre 3 volte rispetto ai pazienti trattati con placebo. Tutti i pazienti trattati con risperidone e placebo che hanno presentato EACV avevano fattori di rischio preesistenti.

4.8 *Effetti indesiderati*

In studi clinici su pazienti anziani con demenza, il trattamento con risperidone è stato associato con una più alta incidenza di eventi avversi cerebrovascolari rispetto al placebo (vedere anche 4.4).

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Opportune precauzioni d'impiego

L'uso di Risperdal/Belivon nei pazienti anziani con demenza non è raccomandato in quanto potrebbe causare seri effetti collaterali avversi quali ictus o attacchi ischemici transitori (TIA).

Il medico deve essere informato nel caso in cui il paziente abbia avuto in passato un ictus o attacchi ischemici transitori (TIA).

Effetti indesiderati

ictus, attacchi ischemici transitori (TIA).

04A02708

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 gennaio 2004.

Riparto, per l'anno 2002 e 2003, del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e di determinazione dei permessi e delle relative indennità, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, istitutivo del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto il comma 4 del medesimo art. 9 istitutivo di una commissione interministeriale per la gestione del Fondo succitato;

Visto il comma 2, lettera *a)*, del succitato art. 9 che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, destina all'ufficio del consigliere nazionale di parità una quota pari al 30% dell'ammontare complessivo annuale e la restante quota, pari al 70%, alle regioni da suddividersi sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla citata commissione interministeriale;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2001 che assegna per l'anno finanziario 2002 al capitolo 1352 «Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità» l'ammontare complessivo di 10.329.138,00 euro;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2002 che assegna per l'anno finanziario 2003 al capitolo 1352 «Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità» l'ammontare complessivo di 10.329.138,00 euro;

Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del 70% delle assegnazioni per le annualità 2002 e 2003 rispettivamente pari a 7.230.396,60 euro (anno 2002) e 7.230.396,60 euro (anno 2003);

Ritenuto altresì di dover stabilire, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del già citato decreto legislativo n. 196/2000, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici/ori dipendenti oppure di lavoratrici/ori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attività e l'importo della relativa indennità;

Ritenuto inoltre di dover determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del già citato decreto legislativo n. 196/2000, per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennità e, in alternativa, l'importo di un'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attività e la relativa indennità;

Tenuto conto della proposta di riparto del 70% delle risorse del 2002 tra le regioni, approvata nella riunione del 19 febbraio 2003 dalla commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo n. 196/2000;

Tenuto conto della proposta di riparto del 70% delle risorse del 2003 tra le regioni, approvata nella riunione del 2 aprile 2003 dalla suddetta commissione interministeriale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 26 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Tenuto conto di quanto in premessa, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2002, l'importo di 7.230.396,60 euro, pari al 70% delle risorse complessive assegnate sul capitolo 1352 con decreto del 31 dicembre 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze, è da intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella 1 allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2003, l'importo di 7.230.396,60 euro, pari al 70% delle risorse complessive assegnate sul capitolo 1352 con decreto del 31 dicembre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze, è da intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella 2 allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Relativamente alle annualità 2002 e 2003, la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennità sono stabilite come da allegata tabella 3 che forma parte integrante del presente decreto.

In ogni caso, le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte.

Art. 3.

Sarà cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'Isfol, monitorare, con l'UPI e le regioni, l'utilizzo delle risorse e fornire entro il 31 dicembre 2004 alla Conferenza unificata un quadro dei risultati conseguiti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 226

TABELLA 1

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità - Ripartizione risorse anno 2002

	indicatore					
	(A)	(B)	(C)	(D)	Punteggio	*Ripartizione*
	Peso					
Regioni e Prov. Autonome	0,4	0,2	0,2	0,2		
Piemonte	7,8	7,3	4,8	9,0	7,3	529.096,36
Valle D'Aosta	1,0	0,2	0,1	0,3	0,5	36.588,35
Lombardia	10,7	16,0	7,7	19,7	13,0	937.649,77
Trentino Alto Adige	1,9	1,6	0,5	2,1	1,6	116.285,82
P. A. Bolzano	1,0	0,8	0,2	1,1	0,8	58.080,12
P. A. Trento	1,0	0,8	0,3	1,0	0,8	58.205,71
Veneto	6,8	7,9	3,5	9,5	6,9	498.467,05
Friuli Venezia Giulia	3,9	2,0	1,0	2,5	2,7	192.687,18
Liguria	3,9	2,7	1,8	3,0	3,0	220.295,61
Emilia Romagna	8,7	6,8	2,9	9,5	7,3	531.265,57
Toscana	9,7	6,0	4,0	7,3	7,4	531.723,85
Umbria	1,9	1,4	1,2	1,6	1,6	116.945,46
Marche	3,9	2,5	1,6	3,1	3,0	216.555,00
Lazio	4,9	9,5	9,1	9,3	7,5	544.796,59
Abruzzo	3,9	2,2	1,9	2,1	2,8	201.414,65
Molise	1,9	0,5	0,8	0,5	1,1	82.343,31
Campania	4,9	10,1	16,9	5,8	8,5	614.003,06
Puglia	4,9	7,2	9,8	4,7	6,3	452.947,60
Basilicata	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	111.477,48
Calabria	4,9	3,5	8,8	2,2	4,8	349.077,77
Sicilia	8,7	8,7	16,2	5,0	9,5	685.364,60
Sardegna	3,9	2,9	5,2	2,2	3,6	261.411,52
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**7.230.396,60**

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali
(B) Distribuzione percentuale delle donne in età lavorativa (Dati ISTAT - Rilev. Trimestrale 2002)
(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (Dati ISTAT -Rilev. Trimestrale 2002)
(D) Distribuzione percentuale donne occupate (Dati ISTAT - Rilev. Trimestrale 2002)
Il punteggio è ottenuto come combinazione lineare semplice: [0,4*(A) + 0,2*(B) + 0,2*(C) + 0,2*(D)]

TABELLA 2

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità - Ripartizione risorse anno 2003

	indicatore					
	(A)	(B)	(C)	(D)	Punteggio	*Ripartizione*
	Peso					
Regioni e Prov. Autonome	**0,4**	**0,2**	**0,2**	**0,2**		
Piemonte	7,8	7,3	4,8	9,0	7,3	529.096,36
Valle D'Aosta	1,0	0,2	0,1	0,3	0,5	36.588,35
Lombardia	10,7	16,0	7,7	19,7	13,0	937.649,77
Trentino Alto Adige	1,9	1,6	0,5	2,1	1,6	116.285,82
P. A. Bolzano	1,0	0,8	0,2	1,1	0,8	58.080,12
P. A. Trento	1,0	0,8	0,3	1,0	0,8	58.205,71
Veneto	6,8	7,9	3,5	9,5	6,9	498.467,05
Friuli Venezia Giulia	3,9	2,0	1,0	2,5	2,7	192.687,18
Liguria	3,9	2,7	1,8	3,0	3,0	220.295,61
Emilia Romagna	8,7	6,8	2,9	9,5	7,3	531.265,57
Toscana	9,7	6,0	4,0	7,3	7,4	531.723,85
Umbria	1,9	1,4	1,2	1,6	1,6	116.945,46
Marche	3,9	2,5	1,6	3,1	3,0	216.555,00
Lazio	4,9	9,5	9,1	9,3	7,5	544.796,59
Abruzzo	3,9	2,2	1,9	2,1	2,8	201.414,65
Molise	1,9	0,5	0,8	0,5	1,1	82.343,31
Campania	4,9	10,1	16,9	5,8	8,5	614.003,06
Puglia	4,9	7,2	9,8	4,7	6,3	452.947,60
Basilicata	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	111.477,48
Calabria	4,9	3,5	8,8	2,2	4,8	349.077,77
Sicilia	8,7	8,7	16,2	5,0	9,5	685.364,60
Sardegna	3,9	2,9	5,2	2,2	3,6	261.411,52
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**7.230.396,60**

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali

(B) Distribuzione percentuale delle donne in età lavorativa (Dati ISTAT - Rilev. Trimestrale 2003)

(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (Dati ISTAT -Rilev. Trimestrale 2003)

(D) Distribuzione percentuale donne occupate (Dati ISTAT - Rilev. Trimestrale 2003)

Il punteggio è ottenuto come combinazione lineare semplice: [0,4*(A) + 0,2*(B) + 0,2*(C) + 0,2*(D)]

TABELLA 3

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE E TUTELA DEI LAVORATORI
Direzione Generale per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione

MISURA MASSIMA DI PERMESSI NON RETRIBUITI E RELATIVA INDENNITA'

	LAVORATORI DIPENDENTI	LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI
CONSIGLIERE/I NAZIONALI effettivi e supplenti (art. 6, commi 5 D.lgs. 196/2000)	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI 50 ore mensili INDENNITA' ORARIA Euro 23,00 lordi In caso di collocamento in aspettativa non retribuita l'indennità complessiva va equiparata allo stipendio di Dirigente dello Stato Euro 2.840,00 lordi	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI 50 ore mensili INDENNITA' ORARIA RAPPORTATA ALLE RISPETTIVE TARIFFE DEGLI ORDINI O ALBI DI APPARTENENZA
CONSIGLIERE/I REGIONALI effettivi e supplenti (art. 6, commi 2 e 4 D.lgs. 196/2000)	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI 50 ore mensili INDENNITA' ORARIA Euro 23,00 lordi	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI 50 ore mensili INDENNITA' ORARIA RAPPORTATA ALLE RISPETTIVE TARIFFE DEGLI ORDINI O ALBI DI APPARTENENZA
CONSIGLIERE/I PROVINCIALI effettivi e supplenti (art. 6, commi 2 e 4 D.lgs. 196/2000)	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI 30 ore mensili INDENNITA' ORARIA Euro 23,00 lordi	N. MASSIMO PERMESSI NON RETRIBUITI 30 ore mensili INDENNITA' ORARIA RAPPORTATA ALLE RISPETTIVE TARIFFE DEGLI ORDINI O ALBI DI APPARTENENZA

04A02564

DECRETO 24 febbraio 2004.

Sostituzione della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto 6 aprile 2001, con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità ha nominato la dott.ssa Patrizia Pasquin e la prof.ssa Teresa Blandino rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Vibo Valentia;

Vista la nota del 9 novembre 2001, con la quale la dott.ssa Patrizia Pasquin ha presentato le sue dimissioni dall'incarico di consigliera effettiva;

Vista la nota n. 1905 del 22 gennaio 2002, con la quale la provincia di Vibo Valentia ha chiesto la sostituzione della consigliera di parità effettiva dott.ssa Patrizia Pasquin con la consigliera supplente prof.ssa Teresa Blandino;

Vista la deliberazione n. 459 del 10 dicembre 2002, con la quale la giunta della provincia di Vibo Valentia designa la prof.ssa Teresa Blandino consigliera di parità effettiva;

Vista la deliberazione n. 64 del 20 febbraio 2003, con la quale la giunta della provincia di Vibo Valentia designa la dott.ssa Laura Arena consigliera di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Laura Arena, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la designazione della dott.ssa Laura Arena risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva e supplente dalla provincia di Vibo Valentia;

Decreta:

La prof.ssa Teresa Blandino e la dott.ssa Laura Arena sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Laura Arena

Istruzione.

Diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il 20 dicembre 1991, presso l'Università degli studi di Messina con il punteggio di 103/110.

Titolo della tesi «Il potere del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee prima e dopo l'Atto unico europeo».

Esperienze di lavoro.

Dal 6 novembre 1992 iscrizione nel registro dei praticanti procuratori legali di Caltanissetta con svolgimento della pratica forense presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Elastren.

Dal 22 novembre 1993 iscrizione nel registro dei praticanti procuratori legali abilitati al patrocinio avanti tutte le preture della Corte d'appello di Caltanissetta.

Dal gennaio 1996 al febbraio 1997 funzioni di vice procuratore onorario presso la procura della pretura circondariale di Caltanissetta.

Dal 1° dicembre 1995 iscrizione all'albo dei procuratori legali di Caltanissetta con trasferimento all'albo degli avvocati di Vibo Valentia a decorrere dal 4 marzo 1997.

Dal febbraio 2000 consulente legale per la UIL-ADOC (Associazione per la tutela e l'orientamento dei consumatori) della provincia di Vibo Valentia.

Nel mese di novembre 2000 elezione da parte del consiglio comunale del comune di Vibo Valentia all'interno della consulta civica delle associazioni come rappresentante dell'ADOC.

Nel novembre 2000 lezioni di diritto del lavoro presso l'Assoindustria di Vibo Valentia all'interno delle attività formative previste dai «Piani di inserimento professionale 2000» della regione Calabria vertenti sul rapporto di lavoro subordinato a tutte le problematiche relative al riconoscimento del rapporto di lavoro, alla tutela del lavoro femminile e alle pari opportunità.

Dal 1998 attività di consulente legale alle aziende per la progettazione di sviluppo dell'imprenditorialità femminile per l'Agriterram S.c.r.l.

Dal 1998 attività di consulenza legale alle aziende associate con l'AIAB Calabria (Associazione italiana di agricoltura biologica) con particolare riguardo alla tutela sindacale e lavoro femminile ed imprenditorialità femminile nel settore agrobiologico.

Attività di consulenza legale avanti l'Ispettorato del lavoro di Vibo Valentia in favore di aziende e cooperative di produzione e lavoro della provincia di Vibo Valentia.

Partecipazione a convegni ed incontri aventi ad oggetto i temi riguardanti il rapporto di lavoro subordinato, le donne e il lavoro, l'imprenditorialità femminile, il lavoro femminile e l'emersione del lavoro nero.

Materie oggetto di particolare approfondimento.

Diritto del lavoro.

Convenzione per l'assistenza legale giudiziale e stragiudiziale con l'ufficio vertenze della UIL di Vibo Valentia:

ricorsi per differenza retributiva e riconoscimento qualifica superiore;

ricorsi per riconoscimento spettanze di lavoro ed emersione lavoro nero;

ricorsi per risarcimento mancato versamento contributi previdenziali;

impugnazione di licenziamento e dimissioni forzate, licenziamento disciplinare;

licenziamento discriminatorio; tutela del lavoro femminile; consulenza problematiche inerenti parità uomo-donna nel rapporto di lavoro;

ricorso per repressione di condotta antisindacale;

ricorsi e controricorso per Cassazione per spettanze di lavoro e riconoscimento qualifica superiore;

controversie previdenziali e assistenziali;

approfondita conoscenza di tutte le problematiche relative al «mobbing» e atti discriminatori in genere sul posto di lavoro.

Diritto civile.

Diritto assicurativo ed infortunistica stradale.

Diritto penale e diritto penale del lavoro.

Diritto amministrativo.

Diritto fallimentare.

Vibo Valentia, 26 dicembre 2000

04A02566

DECRETO 8 marzo 2004.

Rettifica al decreto 29 ottobre 2003 relativo alla nomina di una consigliera di parità effettiva e supplente della regione Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità del 29 ottobre 2003 di nomina della dott.ssa Luisa Marilotti e della dott.ssa Maria Basciu rispettivamente qua1e consigliera di parità effettiva e supplente della regione Sardegna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 25 novembre 2003;

Visti i *curricula vitae* della dott.ssa Luisa Marilotti e della dott.ssa Maria Basciu, allegati al decreto del 29 ottobre 2003 di cui costituiscono parte integrante;

Accertato che per mero errore materiale il *curriculum vitae* della dott.ssa Luisa Marilotti risulta mancante di una pagina;

Decreta:

Il decreto 29 ottobre 2003 è rettificato con l'integrazione della pagina mancante del *curriculum vitae* della dott.ssa Luisa Marilotti.

Roma, 8 marzo 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Azione positiva di riequilibrio numerico del personale femminile nell'accesso al lavoro e nei passaggi alla categoria superiore mediante la richiesta di quote percentuali da destinare alle donne.

Azioni di vigilanza contro le discriminazioni indirette mediante la richiesta di eliminazione, dal bando di concorso, di requisiti penalizzanti per le donne.

Ha inoltrato interpellanza tra le lavoratrici al fine di proporre l'inserimento delle donne nell'albo formatori, nel quale sono sottorappresentate.

Ha formulato proposte di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, quali proposte di part-time, ampliamento d'orario della scuola materna del dopolavoro ferroviario di Cagliari.

Ha pubblicato un foglio notizie di informazione periodica «CPO news».

Ha collaborato all'attuazione del progetto «Rafforzare e qualificare la presenza femminile nelle attività negoziali», finanziato dal programma comunitario «Leonardo 95» e promosso dal CERTAM di Roma.

Ha collaborato all'attuazione dell'azione positiva «Nuove professionalità al femminile» finanziato dal Ministero del lavoro art. 2 legge n. 125/1991 promosso dal Comitato pari opportunità F.S. Toscana.

Ha partecipato alla presentazione del progetto di azione positiva «Competenze per competere» per le Regioni Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio e Sardegna - presentata al Ministero del lavoro ex legge n. 125/1991,

Ha organizzato l'allestimento di un sito WEB del Comitato al fine di divulgare in rete il proprio lavoro e la normativa sulle pari opportunità. Il sito risulta in prima pagina nei più importanti motori di ricerca, alla voce pari opportunità o Comitato pari opportunità.

Ha collaborato alla divulgazione di un'indagine tra lavoratori e lavoratrici del gruppo F.S., «l'altra metà delle ferrovie» dell'Istituto di formazione superiore trasporti per conto del Comitato pari opportunità nazionale F.S.

Ha aderito all'iniziativa umanitaria promossa dal Ministero pari opportunità dal titolo «Il volto della libertà» a sostegno delle donne afgane, attivandosi per la raccolta ed il successivo inoltro dei fondi al ministero.

Esperienze formative.

Corso di aggiornamento per operatrici di pari opportunità istituito dalla Regione Sardegna e organizzato dalla società IFOLD di Cagliari. Cagliari 1995/96 (200 ore).

Corso di storia delle donne «Le culture del Welfare» organizzato dall'Università degli studi di Siena, dipartimento studi storico-sociali-filosofici. Pontignano agosto 1997 (40 ore).

04A02565

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 febbraio 2004.

Ampliamento dei poteri del commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Bergamo, in Calcinate.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1994 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il «Consorzio agrario provinciale di Bergamo» con sede in Calcinate (Bergamo) è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto 10 marzo 2003 del Ministero delle attività produttive emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con il quale il «Consorzio agrario provinciale di Bergamo» con sede in Calcinate (Bergamo) è stato posto in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del rag. Luigi Rossi, revocando così il sopracitato decreto di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota del 17 dicembre 2003, con la quale il commissario governativo chiede di poter assumere i poteri dell'assemblea straordinaria dei soci per deliberare in merito all'adeguamento dello statuto sociale alle norme civilistiche ed in materia di cooperazione, come previsto dall'art. 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuto che, stante la particolare situazione dell'ente, al fine della ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le necessarie modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, appare opportuno conferire al commissario governativo i poteri dell'assemblea;

Decreta:

Al rag. Luigi Rossi, commissario governativo del «Consorzio agrario provinciale di Bergamo» con sede in Calcinate (Bergamo), sono conferiti i poteri dell'assemblea straordinaria dei soci al fine di poter deliberare le modifiche statutarie previste dall'art. 88 della legge n. 289 del 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2004

Il Ministro: MARZANO

04A02641

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 febbraio 2004.

Autorizzazione all'organismo di controllo «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Miele della Lunigiana» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 4 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2001, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Miele della Lunigiana», trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono

transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal Comitato promotore riconoscimento Miele della Lunigiana D.O.P., con sede in Fivizzano (Massa), con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, l'organismo «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata l'indicazione del Gruppo tecnico di valutazione dell'opportunità di pervenire alla definizione di un piano dei controlli standard appositamente predisposto per le produzioni vegetali;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione «Miele della Lunigiana», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale 4 luglio 2001.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Miele della Lunigiana», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto ministeriale.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Miele della Lunigiana» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo pubblico di controllo «Bioagricoop Soc. coop. a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo privato autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione «Miele della Lunigiana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo privato autorizzato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da

parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Miele della Lunigiana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione «Miele della Lunigiana».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MIELE DELLA LUNIGIANA»

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Miele della Lunigiana» è riservata alle due tipologie: miele di acacia e miele di castagno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. Si definisce «Miele della Lunigiana» di acacia, il miele prodotto su fioritura di Robinia pseudoacacia L.

Si definisce «Miele della Lunigiana» di castagno, il miele prodotto su fioritura di Castanea sativa M.

2.2. Caratteristiche del prodotto.

2.2.1. «Miele della Lunigiana» di acacia.

2.2.1.1. Caratteristiche organolettiche.

Il «Miele della Lunigiana» di acacia presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene a lungo liquido e limpido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una cristallizzazione completa;

consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;

colore: molto chiaro, da pressoché incolore a giallo paglierino;

odore: leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a quello dei fiori;

sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidità e privo di amarezza. L'aroma è molto delicato, tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto.

2.2.1.2. Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di acacia deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento.

2.2.1.3. Caratteristiche melissopalinologiche.

Il sedimento del miele si presenta in genere povero di polline, con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/10 g di miele.

2.2.2. «Miele della Lunigiana» di castagno.

2.2.2.1. Caratteristiche organolettiche.

Il «Miele della Lunigiana» di castagno presenta le seguenti caratteristiche:

si mantiene per lungo tempo allo stato liquido; può tuttavia presentare, nella parte finale del periodo di commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione;

colore: ambra scuro, spesso con tonalità rossastra;

odore: abbastanza forte e penetrante;

sapore: persistente, con componente amara più o meno accentuata.

2.2.2.2. Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.

Oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente, il «Miele della Lunigiana» di castagno deve presentare le seguenti caratteristiche:

contenuto in acqua: non superiore a 18%;

contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF): non superiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento.

2.2.2.3. Caratteristiche melissopalinologiche.

Il sedimento del miele si presenta ricco di polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore a 100.000/10 g di miele.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, trasformazione, elaborazione e condizionamento del «Miele della Lunigiana» di acacia e di castagno è costituita dalla parte di territorio della provincia di Massa Carrara individuato come segue:

comune di	Pontremoli:	per intero
	Zeri	«
	Mulazzo	«
	Tresana	«
	Podenzana	«
	Aulla	«
	Fosdinovo	«
	Filattiera	«
	Bagnone	«
	Villafranca in Lunigiana	«
	Licciana Nardi	«
	Comano	«
	Fivizzano	«
	Casola in Lunigiana	«

Tale areale, in un unico corpo, si estende per circa ha 97.000, così come da cartografia allegata.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da:

riferimenti storici che attestano l'origine ed il legame nel tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e la specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli del miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale; utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali e per la fabbricazione locale delle candele;

riferimenti culturali quali i numerosi successi riscossi dai mieli lunigianesi in importanti concorsi a carattere nazionale ed internazionale;

riferimenti sociali ed economici quali la presenza nella zona da innumerevoli anni di produttori di miele; ai produttori residenti, da moltissimi anni si sono affiancati produttori provenienti da altre zone e regioni italiane, richiamati dalla possibilità di ottenere miele di elevata qualità.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Alveari e postazioni.

Gli alveari di produzione possono essere «stanziali», cioè permanere per l'intero arco dell'anno nella stessa postazione, o «nomadi», ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per tutto il periodo delle fioriture interessate; le postazioni devono essere comunque localizzate nell'ambito del territorio sopra individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati devono essere rigorosamente vuoti.

5.2. Produzione.

Gli alveari destinati alla produzione sono condotti secondo le seguenti indicazioni:

le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioè a favi mobili e a sviluppo verticale;

gli alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche e agli interventi terapeutici necessari al preventivo contenimento delle malattie secondo le disposizioni del Servizio sanitario nazionale;

l'eventuale nutrizione artificiale deve essere sospesa prima della posa dei melari e comunque deve essere effettuata solo con zucchero e acqua;

i favi dei melari devono essere vuoti e puliti al momento dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata; al momento dell'immissione dei melari bisogna utilizzare l'escludi regina o altro idoneo strumento per evitare l'ovideposizione nel melario;

il prelievo dei melari avverrà dopo che le api saranno state allontanate dagli stessi con un metodo che preservi la qualità del prodotto (ad es. con apiscampo o soffiatore); è vietato l'uso di sostanze repellenti.

5.3. Estrazione e lavorazione.

Per beneficiare della Denominazione di origine protetta il miele deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalità:

i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione e rispondere alle norme legislative vigenti;

tutta l'attrezzatura utilizzata per la smielatura, conservazione, lavorazione del miele deve essere fatta di materiale per uso alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

l'estrazione deve essere fatta con smielatori centrifughi; la filtrazione deve essere fatta con filtro permeabile agli elementi figurati del miele; successivamente alla filtrazione il miele deve essere posto in recipienti per la decantazione;

ove si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici (trasferimento, invasettamento, ecc.) il trattamento termico deve essere limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40 ° C;

5.4. Confezionamento.

Sono consentite esclusivamente confezioni in vetro con chiusura twist-off nei seguenti formati: da 30 g a 1000 g.

Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 3. Detto condizionamento nella zona geografica delimitata, al pari delle altre fasi del processo produttivo, costituisce una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed è giustificata dai seguenti motivi:

a) per salvaguardare la qualità del prodotto, in quanto con il confezionamento in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli inevitabili spostamenti e variazioni di condizioni fisiche ed ambientali;

b) per garantire il controllo e la rintracciabilità del prodotto, in modo da rendere efficace l'attività di controllo esercitata dall'organismo autorizzato in tutte le fasi del processo produttivo, prevista obbligatoriamente all'art. 7 del presente disciplinare (ai sensi dell'art. 10 del reg. n. 2081/1992).

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il «Miele della Lunigiana» presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.

L'areale della zona di produzione è costituito da un unico corpo e corrisponde interamente al territorio dell'attuale Comunità montana della Lunigiana i cui confini geografici coincidono quasi interamente con quelli naturali, costituiti dagli spartiacque montani che delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.

Il «Miele della Lunigiana» è prodotto in un territorio complessivamente omogeneo caratterizzato da un ambiente naturale sostanzialmente intatto.

Il territorio lunigianese presenta un'ampia diffusione sul territorio di essenze arboree spontanee e coltivate di castagno e di acacia che garantiscono, come si evince da studi scientifici, produzioni costanti e uniformi e fioriture tali da consentire importanti produzioni sicuramente monofloreali e competitive per le caratteristiche organolettiche.

La predetta connessione con l'ambiente determina un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguono tuttora il miele di castagno e di acacia prodotti in Lunigiana rispetto ai mieli analoghi di altre zone.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:

iscrizione ad un apposito elenco tenuto dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7;

denuncia all'organismo di controllo del numero di arnie possedute e della produzione annuale di miele;

tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;

2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;

3) logo della D.O.P., ai sensi del regolamento CEE n. 1726/98: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;

4) il termine minimo di conservazione di cui agli articoli 3 e 9 della direttiva 2000/13/CE deve essere indicato con la seguente dicitura «da consumarsi preferibilmente entro fine ...», corredata dall'indicazione del mese e dell'anno; in ogni caso tale data non deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento.

Possono altresì figurare in etichetta altre indicazioni facoltative a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere nutrizionale.

04A02645

DECRETO 19 febbraio 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «CE.FI.T. S.r.l. - Centro fitofarmaci & tecnologie ambientali», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche

chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2001 con il quale il laboratorio CE.FI.T. S.r.l. - Centro fitofarmaci & tecnologie ambientali, ubicato in Avola (Siracusa), viale Lido n. 108/A è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 gennaio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio CE.FI.T. S.r.l. - Centro fitofarmaci & tecnologie ambientali, ubicato in Avola (Siracusa), viale Lido n. 108/A, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 maggio 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Analisi spettrofotometrica, determinazione del _K	Regolamento CEE n. 2568/91 dell'11 luglio 1991 allegato IX
Determinazione del numero di perossidi	Regolamento CEE n. 2568/91 dell'11 luglio 1991 allegato III
Determinazione dell'acidità	Regolamento CEE n. 2568/91 dell'11 luglio 1991 allegato II

04A02646

DECRETO 1° marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Chemiservice del Dr. Giorgio Cardone & C. Sas», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 18 giugno 2001, con il quale il laboratorio Chemiservice del Dr. Giorgio Cardone & C. Sas, ubicato in Monopoli (Bari), via Vecchia Ospedale, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 febbraio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 21 ottobre 2003 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Chemiservice del Dr. Giorgio Cardone & C. Sas, ubicato in Monopoli (Bari), via Vecchia Ospedale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 18 giugno 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Tenore di olio di oliva nelle sanse	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All XV
Acidità	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All. II
Alcoli Alifatici	Reg (CE) 796/2002 del 6/05/2002 modifica del Reg(CEE) 91/2568 allegato (CEE) 87/2658
Composizione e contenuto di Steroli	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All V
Contenuto di cere	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All IV modificato dal Reg 93/183/CEE 28/01/1993
Determinazione degli acidi grassi in posizione 2 nel trigliceride	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All VII integrato dal Reg 97/2472 CE
Determinazione del contenuto di Impurità Insolubili	Norme Grassi e Derivati C7 1976
Eritrodiolo e Uvaolo	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All VI
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All XA, modificato ed integrato dal Reg 92/1429/CEE 26/05/1992 e All XB Reg 796/2002/CEE
Insetticidi I(organofosforati): Eptenofos, Tionazin, Sulfotep, Phorate, Terbufos, Disulfoton, Formothion, Parathion Metile, Fenitrothion, Malathion, Parathion etile, Quinalfos, Fenamifos, Profenofos, Ethion, Carbofenothion, Piridafenthion, Phosmet, Fosalone, Azinfos Metile, Azinfos etile, Diclorvos, Fosfamidone, Fonofos, Diazinone, Clorpirifos metile, Clorpirifos etile, Bromofos metile, Bromofos etile, Clorfevinfos, Tetraclorvinfos, Iodofenfos Insetticidi VI (organofosforati): Acefate, Omeotato, Metamidofos, Mevinfos cis/trans, Monocrotofos, Triclorfon, Vamidathion, Fenthion, Pirimifos etile, Pirimifos metile, Metidathion, Etrimphos, Etoprofos, Dimetoato	Insetticidi I,Insetticidi VI-UNI EN 1528-1/2/3/4:1997
Numero di Iodio	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All XVI
Numero di perossidi	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All III
Solventi Alogenati Volatili nell'olio di oliva	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All XI
Spettrofotometria nell'Ultra Violetto	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All IX
Stigmastadieni negli oli vegetali	Reg CEE 91/2568 11/07/91 integrato dal Reg 95/656/CEE 28/03/1995 All XVII
Triacilgliceroli con ECN 42	Reg 91/2568/CEE 11/07/1991 All XVIII
Umidità e Sostanze Volatili	Norme Grassi e Derivati C3 1976

Legenda:

Reg CEE = Regolamento della Comunità Economica Europea; EN = Norma Europea; UN = Ente Nazionale Italiano di Unificazione; NGD: Norma Grassi e Derivati

04A02644

DECRETO 1° marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2001 con il quale il laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 febbraio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 dicembre 2000 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 aprile 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessati la struttura societaria, l'ubicazione del laoboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg 2576/90 CEE 17 settembre 1990 MET 13
Acidità volatile	Reg 2576/90 CEE 17 settembre 1990 MET 14
Anidride solforosa	Reg 2576/90 CEE 17 settembre 1990 MET 25
Ceneri	Reg 2576/90 CEE 17 settembre 1990 MET 9
Estratto secco totale	Reg 2576/90 CEE 17 settembre 1990 MET 4
pH	Reg 2576/90 CEE 17 settembre 1990 MET 24
Titolo alcolometrico volumico e totale	Reg 2576/90 CEE 17 settembre 1990 MET 3
Zuccheri riduttori	Reg 2576/90 CEE 17 settembre 1990 MET 5

04A02648

DECRETO 1° marzo 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P., per gli oli di oliva ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 93 del 21 aprile 2001 con il quale il laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 9 febbraio 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 15 dicembre 2000 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria», ubicato in Montalto Uffugo (Cosenza), via Pianette n. 1, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 aprile 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laoboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg 2568/91 CEE 11 luglio 1991 All 2
Analisi spettrofotometrico nell'U.V.	Reg 2568/91 CEE 11 luglio 1991 All 4
Contenuto di steroli	Reg 2568/91 CEE 11 luglio 1991 All 5
Contenuto di trilinoleina	Reg 2568/91 CEE 11 luglio 1991 All 8
Numero di perossidi	Reg 2568/91 CEE 11 luglio 1991 All 3
Preparazione degli esteri metilici di acidi grassi d'olio d'oliva e di sansa di oliva	Reg 796/2002 CEE 6 maggio 2002 All XB

04A02647

DECRETO 1º marzo 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Polymed Srl - Divisione analitica», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P., per gli oli di oliva ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 16 febbraio 2004 dal laboratorio Polymed Srl - Divisione analitica, ubicato in Sambuca Val di Pesa (Firenze), volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

al laboratorio «Polymed Srl - Divisione analitica», ubicato in Sambuca val di Pesa (Firenze), nella persona del responsabile dott. Silio Casini, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg 2568/91 CEE Allegato II GU n. L248/L del 5 settembre 1991
Analisi spettrofotometrica	Reg 2568/91 Allegato IX GU n. L248/L del 5 settembre 1991
Numero di perossidi	Reg 2568/91 Allegato III GU n. L248/L del 5 settembre 1991

04A02649

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Forlì, Parma e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, il giorno 25 febbraio 2004, dalle ore 11 alle ore 13; Forlì, il giorno 25 febbraio 2004, dalle ore 12 alle ore 13; Parma, il giorno 25 febbraio 2004, dalle ore 8 alle ore 12; Rimini, il 25 febbraio 2004, dalle ore 11 alle ore 13, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazione.

Causa assemblee del personale.

A*ttribuzioni del direttore regionale:*

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertio, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 1° marzo 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A02563

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Modena e Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di: Bologna, il 18 febbraio 2004; Modena, il 24 febbraio 2004; Reggio Emilia, il 23 febbraio 2004, così come autorizzato dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazione.

Causa assemblee del personale.

Attribuzioni dei direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 1° marzo 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A02567

PREFETTURA DI BOLOGNA

DECRETO 17 ottobre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative del «Consorzio odontotecnici bolognesi C.O.B.», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 2536 in data 5 dicembre 1977 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio del «Consorzio odontecnici bolognesi C.O.B.», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 17 febbraio 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilanclo finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 16 ottobre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa il «Consorzio odontetecnici bolognesi C.O.B.», con sede in Bologna è cancellato dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 17 ottobre 2003

Il prefetto: GRIMALDI

04A02606

DECRETO 17 ottobre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Lingua italiana», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 227 in data 19 giugno 1989 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Lingua italiana», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 27 dicembre 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilanclo finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 16 ottobre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Lingua italiana», con sede in Bologna è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 17 ottobre 2003

Il prefetto: GRIMALDI

04A02605

DECRETO 17 ottobre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della cooperativa «Matrix formazione» piccola S.c. a r.l., in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 769 in data 6 giugno 2001 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della «Matrix formazione» piccola sc. a r.l., con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 29 luglio 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 16 ottobre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la «Matrix formazione» piccola s.c. a r.l., con sede in Bologna è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 17 ottobre 2003

Il prefetto: GRIMALDI

04A02607

DECRETO 23 ottobre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative del consorzio interprovinciale per lo sviluppo agricolo «C.I.S.A.» soc. coop. a r.l., in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 6710 in data 16 giugno 1969 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio del consorzio interprovinciale per lo sviluppo agricolo «C.I.S.A.» soc. coop. a r.l., con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 31 dicembre 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 23 ottobre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa il consorzio interprovinciale per lo sviluppo agricolo «C.I.S.A.» soc. coop. a r.l., con sede in Bologna è cancellato dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 23 ottobre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02608

DECRETO 6 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Vigor/P», in Minerbio.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1516 in data 19 ottobre 1987 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Vigor/P», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 20 novembre 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 6 novembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la cooperativa a r.l. «Vigor/P», con sede in Minerbio (Bologna), via Mora n. 67, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 6 novembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02611

DECRETO 6 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Stalla sociale di Monteveglio», in Monteveglio.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 3064 in data 9 febbraio 1977 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Stalla sociale di Monteveglio», con sede in Monteveglio (Bologna);

Preso atto che con verbale di assemblea in data 14 dicembre 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 6 novembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Stalla sociale di Monteveglio», con sede in Monteveglio (Bologna), via Casetto Stiore n. 1, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 6 novembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02610

DECRETO 6 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della cooperativa a r.l. «Lavoro e ambiente», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 846 in data 27 giugno 1978 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Lavoro e ambiente», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 8 giugno 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 6 novembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la cooperativa a r.l. «Lavoro e ambiente», con sede in Bologna è cancellato dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 6 novembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02609

DECRETO 6 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Music Live» piccola cooperativa a r.l., in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 299 in data 14 luglio 1999 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della piccola società cooperativa a r.l. «Music Live», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 1° settembre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 6 novembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Music Live» piccola cooperativa a r.l., con sede in Bologna, via Ferrarese n. 219/7, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 6 novembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02615

DECRETO 6 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «C.A.I.S.T. Cooperativa addetti impianti sportivi teatrali», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1241 in data 3 agosto 1976 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «C.A.I.S.T. Cooperativa addetti impianti sportivi teatrali» con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 1° settembre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 6 novembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «C.A.I.S.T. Cooperativa addetti impianti sportivi teatrali», con sede in Bologna è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 6 novembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02614

DECRETO 6 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Bazzanese facchinaggi» piccola società cooperativa a r.l., in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto n. 1568 del 6 febbraio 2003 con il quale il prefetto della provincia di Bologna ha disposto l'iscrizione nel registro prefettizio nella sezione produzione e lavoro della cooperativa «Bazzanese facchinaggi» piccola società cooperativa a r.l., con sede in Bologna;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci in data 9 settembre 2003 con la quale è stata trasferita la sede della predetta società da Bologna a Reggio Emilia;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e l'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7/81 del 26 gennaio 1981;

Decreta:

È cancellata dal registro prefettizio delle cooperative la società «Bazzanese facchinaggi» piccola società cooperativa a r.l., con sede in Bologna.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 6 novembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02613

DECRETO 6 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa edilizia a r.l. «Villaggio S. Paolo», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1466 in data 14 giugno 1962 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa edilizia a r.l. «Villaggio S. Paolo», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 19 aprile 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 6 novembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa edilizia a r.l. «Villaggio S. Paolo», con sede in Bologna, via della Palma n. 11, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 6 novembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02612

DECRETO 18 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «La Rinascente», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 8 in data 15 settembre 1981 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «La Rinascente», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 5 dicembre 2000 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 novembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «La Rinascente», con sede in Bologna, via Barberia n. 22/2, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 18 novembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02616

DECRETO 18 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «GEA», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 226 in data 18 marzo 1988 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «GEA» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 10 giugno 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 novembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «GEA» con sede in Bologna, via D'Azeglio n. 51, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 18 novembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02617

DECRETO 18 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa edificatrice a r.l. «Stella Polare» di Mezzolara, in Budrio.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 34010 in data 6 giugno 1954 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa edificatrice a r.l. «Stella Polare» di Mezzolara (Bologna);

Preso atto che con verbale di assemblea in data 30 aprile 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 novembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa edificatrice a r.l. «Stella Polare» di Mezzolara, con sede in Budrio (Bologna), via D'Ormea n. 5 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 18 novembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02618

DECRETO 18 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Europa», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 118 in data 19 febbraio 1989 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Europa», con sede in Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 17 dicembre 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 18 novembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Europa», con sede in Bologna è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 18 novembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02618-*bis*

DECRETO 11 dicembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Terre bolognesi», in Altedo.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1385 in data 15 settembre 1982 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Terre bolognesi», con sede in Altedo (Bologna), via Nazionale n. 241;

Vista la documentazione concernente la fusione, mediante incorporazione, della predetta cooperativa nella società cooperativa a r.l. «Apofrut», con sede in Cesena (Forlì), via Ravennate n. 1345;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 dicembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e l'art. 2538 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi suindicati la società cooperativa a r.l. «Terre bolognesi» è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 11 dicembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02625

DECRETO 11 dicembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della cooperativa a r.l. «Santuario della Madonna di Rodiano», in Calderaia di Reno.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 757 in data 17 maggio 1983 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della cooperativa a r.l. «Santuario della Madonna di Rodiano», con sede in Calderaia di Reno (Bologna);

Preso atto che con verbale di assemblea in data 11 ottobre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha gia provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 dicembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la cooperativa a r.l. «Santuario della Madonna di Rodiano», con sede in Calderaia di Reno (Bologna), è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 11 dicembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02624

DECRETO 11 dicembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Radio Imola», in Imola.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 2119 in data 9 novembre 1977 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Radio Imola», con sede in Imola;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 3 settembre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 dicembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Radio Imola», con sede in Imola, piazza Gramsci n. 21, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 11 dicembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02623

DECRETO 11 dicembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Nuovo Mondo 2», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1712 in data 15 gennaio 1988 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Nuovo Mondo 2», con sede in Bologna;

Considerato che con atto di fusione in data 23 settembre 2003 la cooperativa è stata incorporata dalla società cooperativa a r.l. «Nuovo Mondo», con sede in Bologna, via Zamboni n. 64;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 dicembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa a r.l. «Nuovo Mondo 2» è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 11 dicembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02622

DECRETO 11 dicembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa edificatrice a r.l. «Colombara», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 2209 in data 25 settembre 1990 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa edificatrice a r.l. «Colombara» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 22 novembre 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 dicembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa edificatrice a r.l. «Colombara», con sede in Bologna, via Audinot n. 4 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 11 dicembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02621

DECRETO 11 dicembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Grifone», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 4507 in data 11 novembre 1971 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Grifone» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemnlea in data 29 ottobre 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 dicembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Grifone», con sede in Bologna - via Lame n. 118, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 11 dicembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02619

DECRETO 11 dicembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa edificatrice a r.l. «Edilizia Savena», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 103 in data 22 febbraio 1979 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa edificatrice a r.l. «Edilizia Savena» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 14 dicembre 2002 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 dicembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa edificatrice a r.l. «Edilizia Savena» con sede in Bologna, via Mascagni n. 9, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 11 dicembre 2003

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02620

DECRETO 12 gennaio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Cooperativa ortofloricoltori Emilia-Romagna», in Granarolo Emilia.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1197 in data 2 maggio 1990 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Cooperativa ortofloricoltori Emilia-Romagna» con sede in Granarolo Emilia, via San Donato n. 154;

Considerato che con atto di fusione in data 5 settembre 2002 la cooperativa è stata incorporata nella Società cooperativa a r.l. «Agricoop» con sede in Pianoro (Bologna), fraz. San Salvatore di Casola, via Caurinzano n. 5;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 12 gennaio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa a r.l. «Cooperativa ortofloricoltori Emilia-Romagna» con sede in Granarolo Emilia, via San Donato n. 154, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 12 gennaio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02627

DECRETO 12 gennaio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Macchine agricole Valquaderna», in Castel San Pietro.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 78961 in data 19 gennaio 1962, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Macchine agricole Valquaderna» con sede in Castel San Pietro (Bologna), via Mori n. 690;

Considerato che con atto di fusione in data 5 settembre 2002 la cooperativa è stata incorporata nella società cooperativa a r.l. «Agricoop» con sede a Pianoro (Bologna), via Caurinzano n. 5;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 12 gennaio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa a r.l. «Macchine agricole Valquaderna» con sede in Castel San Pietro (Bologna), via Mori n. 690, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 12 gennaio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02626

DECRETO 12 gennaio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Teatro di Brumaio», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 6 in data 25 gennaio 1983, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Teatro di Brumaio» di Bologna, via Massarenti n. 46;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 17 ottobre 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 12 gennaio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Teatro di Brumaio» di Bologna, via Massarenti n. 46, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 12 gennaio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02628

DECRETO 26 gennaio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «P.E.M.P.A. Soc. coop. a r.l.», in Imola.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 48291 in data 12 ottobre 1953, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della cooperativa «P.E.M.P.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Imola, via Cesare n. 11;

Vista la documentazione concernente la fusione, mediante incorporazione, della predetta cooperativa nella «Cooperativa Terremerse - Società cooperativa a r.l.», con sede a Bagnacavallo (Ravenna), via Cà del Veneto n. 21;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 19 gennaio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e l'art. 2538 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi suindicati la società cooperativa «P.E.M.P.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Imola, via Cesena n. 11, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 26 gennaio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02629

DECRETO 28 gennaio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «C.AT.A. Cooperativa Altedese tra agricoltori», in Malalbergo.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1036 in data 23 ottobre 1978, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «C.AT.A. Cooperativa Altedese tra agricoltori» di Malalbergo fraz. Altedo, via Nazionale n. 100;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 30 luglio 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 19 gennaio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «C.AT.A. Cooperativa Altedese tra agricoltori» di Malalbergo fraz. Altedo, via Nazionale n. 100, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 28 gennaio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02630

DECRETO 2 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Coop. lavoratori agricoli imolesi», in Imola.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1308 in data 25 maggio 1963, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Coop. lavoratori agricoli imolesi» con sede in Imola, fraz. Sasso Morelli, via Gambellara, 62/A;

Considerato che con atto di fusione in data 24 settembre 2001, la cooperativa è stata incorporata nella società cooperativa a r.l. «Centro Zootecnico Cezoo» con sede in Faenza (Ravenna), via San Silvestro n. 178;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 29 gennaio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per il motivo suindicato la società cooperativa a r.l. «Coop. lavoratori agricoli imolesi» con sede in Imola, fraz. Sasso Morelli, via Gambellara, 62/A, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 2 febbraio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02632

DECRETO 2 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della cooperativa «La Luna nel pozzo», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 2154 in data 28 gennaio 1984, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della cooperativa «La Luna nel pozzo», con sede in Bologna, via Gandusio n. 10;

Vista la documentazione concernente la fusione, mediante incorporazione, della predetta cooperativa nella cooperativa «Voli S.c.r.l.» Società cooperativa a r.l., con sede in Bologna, via S. Felice n. 6;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 29 gennaio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e l'art. 2538 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi suindicati la cooperativa «La Luna nel pozzo» con sede in Bologna, via Gandusio n. 10, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 2 febbraio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02631

DECRETO 6 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «G.A. 75», in Funo di Argelato.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1833 in data 17 novembre 1981, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «G.A. 75» di Funo di Argelato (Bologna);

Preso atto che con verbale di assemblea in data 19 dicembre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 4 febbraio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «G.A. 75», con sede a Funo di Argelato (Bologna), via dei Notai n. 22, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 6 febbraio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02640

DECRETO 8 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Stalla Sociale Granarolo», in Granarolo Emilia.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 3419 in data 8 ottobre 1969, con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Stalla Sociale Granarolo», con sede a Granarolo Emilia - Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 28 novembre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 4 febbraio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Stalla Sociale Grenarolo», con sede a Granarolo Emilia - Bologna, via Marconi n. 21/2, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 8 febbraio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02633

DECRETO 9 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa «Agricola Mordano C.A.M.», in Mordano.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 208 in data 19 febbraio 1976 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della cooperativa «Agricola Mordano C.A.M.», con sede in Mordano, via Cavallazzi 23/B;

Vista la documentazione concernente la fusione, mediante incorporazione, della predetta cooperativa nella «Cooperativa Agrisol Soc. coop. a r.l.», con sede in Bagnacavallo (Ravenna) via Boncellino n. 3;

Sentito il parere della commissione di vigilanza sulle cooperative nella seduta deI 5 febbraio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278; e l'art. 2538 del codice civile;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi suindicati la società cooperativa «Agricola Mordano C.A.M.», con sede in Mordano, via Cavallazzi 23/B, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 9 febbraio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02639

DECRETO 9 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Lingua e cultura cooperativa per attività di formazione e culturale a r.l.», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1990 in data 4 gennaio 1991 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Lingua e cultura cooperativa per attività di formazione linguistica e culturale a r.l.» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 20 dicembre 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 5 febbraio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

ùDecreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Lingua e cultura cooperativa per attività di formazione linguistica e culturale a r.l.», con sede a Bologna, via Lincoln n. 84, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 9 febbraio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02638

DECRETO 9 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Augusta», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 1978 in data 4 ottobre 1985 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Augusta» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 22 dicembre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 5 febbraio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Augusta» di Bologna, via Decumana n. 40, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 9 febbraio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02637

DECRETO 9 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Stalla Sociale di Vergato», in Vergato.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 399 in data 27 marzo 1973 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Stalla Sociale di Vergato» di Vergato (Bologna);

Preso atto che con verbale di assemblea in data 25 giugno 1992 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 5 febbraio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Stalla Sociale di Vergato», con sede in Vergato (Bologna), via Minghetti n. 39, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 9 febbraio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02636

DECRETO 9 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Vega», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 2323 in data 13 febbraio 2001 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della Piccola società cooperativa a r.l. «Vega», con sede a Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 30 ottobre 2003 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta dell'11 dicembre 2003;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Satato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la piccola società cooperativa a r.l. «Vega», con sede a Bologna, via A. Del Verrocchio n. 6, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 9 febbraio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02635

DECRETO 9 febbraio 2004.

Cancellazione dal registro prefettizio delle cooperative della società cooperativa a r.l. «Il Risparmio», in Bologna.

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 2034 in data 10 ottobre 1985 con il quale è stata disposta l'iscrizione in questo registro prefettizio della società cooperativa a r.l. «Il Risparmio» di Bologna;

Preso atto che con verbale di assemblea in data 31 dicembre 2001 la cooperativa è stata posta in liquidazione;

Considerato che il liquidatore ha già provveduto alla presentazione del bilancio finale di liquidazione;

Sentito il parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 5 febbraio 2004;

Visto l'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa la società cooperativa a r.l. «Il Risparmio» di Bologna, via Argelati n. 16 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative.

Il presente decreto sarà affisso per giorni dieci consecutivi all'albo di questa prefettura.

Bologna, 9 febbraio 2004

p. *Il prefetto:* VIANA

04A02634

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2004.

Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita - Modifiche ai provvedimenti ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147 e 31 marzo 1999, n. 1152.G ed alle circolari ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e n. 344 del 2 ottobre 1998. (Provvedimento n. 2254).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, di seguito denominato «decreto legislativo n. 174/1995»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, recante disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;

Visto il provvedimento ISVAP 31 marzo 1999, n. 1152-G, con il quale, tra l'altro, sono stati approvati i prospetti delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;

Viste le circolari ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987 e n. 336 del 17 giugno 1998, concernenti le assicurazioni individuali sulla vita a prestazione rivalutabile collegate a gestione interne separate;

Vista la circolare ISVAP n. 130 del 13 marzo 1990 concernente il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;

Vista la circolare ISVAP n. 344 del 2 ottobre 1998 concernente la relazione tecnica predisposta dall'attuario incaricato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 174/1995;

Ritenuta la necessità di introdurre disposizioni in materia di aggiornamento infrannuale delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 e delle riserve derivanti dalla gestione dei fondi pensione;

Ritenuta la necessità di razionalizzare le comunicazioni all'ISVAP in materia di attivi della gestione vita;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni in materia di tenuta del registro delle attività a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita;

Ritenuta la necessità di modificare il prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 che le imprese devono trasmettere all'ISVAP;

Ritenuta la necessità di modificare il prospetto trimestrale delle disponibilità destinate a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995 che le imprese devono trasmettere all'ISVAP;

Ritenuta la necessità di modificare il prospetto trimestrale ed annuale degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione che le imprese devono trasmettere all'ISVAP;

Ritenuta la necessità di integrare le informazioni contenute nella relazione di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 174/1995;

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Modifiche al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147

1. Al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Obblighi informativi).* — 1. Ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 174/1995 le imprese comunicano all'ISVAP, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, la situazione degli investimenti e delle attività a copertura delle riserve tecniche iscritte nel registro, utilizzando i seguenti modelli uniti al presente provvedimento:

modello 1, con gli allegati *A* e *B*, per le attività a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995;

modello 2, per le attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995;

modello 3, per gli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe «D.II» dello stato patrimoniale.

2. I modelli, da trasmettere in unica copia, sono sottoscritti dal rappresentante legale della società o dai soggetti autorizzati nonché, con riferimento alle riserve tecniche, dall'attuario di cui all'art. 20-*bis* del decreto legislativo n. 174/1995.

3. Le imprese trasmettono, esclusivamente in via informatica, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare, l'elenco analitico:

delle attività comprese nella categoria *A)* destinate a copertura delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995;

delle attività a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995;

degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione, distintamente per ciascuna sezione, fondo pensione e linea d'investimento».

b) dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 6-*bis (Aggiornamento infrannuale delle riserve tecniche e delle attività a copertura).* — 1. Le imprese determinano, alla fine di ciascun trimestre solare, l'importo complessivo delle riserve tecniche di cui agli articoli 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 relative ai contratti in vigore alla data di riferimento.

2. Le variazioni in diminuzione dell'importo delle riserve tecniche di cui al comma 1, ad eccezione di quelle derivanti da operazioni straordinarie autorizzate dall'ISVAP, sono illustrate in una relazione predisposta dall'attuario incaricato di cui all'art. 20-*bis* del decreto legislativo n. 174/1995 allegata al modello 1 che rappresenta gli elementi che hanno originato le variazioni e descriva i procedimenti seguiti e le valutazioni operate per la determinazione delle riserve tecniche.

3. In relazione ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995 le imprese determinano, alla fine di ciascun trimestre solare, l'importo complessivo delle riserve tecniche in vigore alla data di riferimento.

4. Gli importi delle riserve tecniche di cui ai commi 1 e 3 sono distintamente riportati nel registro delle attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 174/1995. Nel medesimo registro è iscritto, in apposita sezione, l'importo aggiornato delle corrispondenti attività a copertura alla medesima data.

5. Alla fine di ciascun trimestre solare le imprese determinano il valore degli investimenti derivanti dalla

gestione dei fondi pensione e l'importo delle corrispondenti riserve tecniche. Tali valori sono annotati in apposita sezione del registro delle attività a copertura delle riserve di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 174/1995.

6. Il valore aggiornato delle attività a copertura delle riserve relative ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995 e degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione è determinato sulla base del valore corrente alla data di riferimento secondo i criteri di cui all'art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173/1997.

«Art. 6-*ter (Tenuta del registro delle attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 174/1995).* — 1. Il registro di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 174/1995 riporta, distintamente per ciascuna sezione, l'elenco analitico e la situazione riepilogativa delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche alla fine di ciascun mese. L'elenco analitico può essere omesso per i Crediti e gli Altri attivi di cui, rispettivamente, alle classi B e C dell'art. 1 del presente provvedimento.

2. Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio sono riportate nel registro le variazioni di valore delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 e 30, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.

3. Le variazioni in aumento o in diminuzione degli attivi e l'iscrizione di nuove attività sono riportate nel registro in un'apposita sezione di dettaglio delle movimentazioni, registrando in uscita l'intero importo precedente ed in entrata l'intero nuovo importo della medesima attività. Per ciascun movimento sono annotati la data della registrazione, la descrizione dell'attività ed il relativo codice. Per i depositi bancari si fa riferimento alle variazioni complessive degli stessi risultanti dai relativi saldi mensili».

Art. 2.

Modifiche dei prospetti dimostrativi delle attività a copertura delle riserve tecniche

1. Il modello 1, con gli allegati *A* e *B*, ed i modelli 2 e 3 allegati al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, previsti dall'art. 6, nel testo sostituito dal presente provvedimento, sono sostituiti dai rispettivi modelli uniti al presente provvedimento.

2. Il «Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe "D.II" dello stato patrimoniale» (modello 3) previsto dall'art. 1 del provvedimento ISVAP 31 marzo 1999, n. 1152.G è sostituito dal modello e dagli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 uniti al presente provvedimento.

Art. 3.

Modifiche alla normativa ISVAP

1. In deroga alle disposizioni contenute nelle circolari ISVAP numeri 71 del 26 marzo 1987 e 336 del 17 giugno 1998 le imprese cessano di trasmettere all'ISVAP i prospetti della composizione delle gestioni interne separate relativi al I, II e III trimestre del periodo di osservazione di ciascuna gestione separata ed i relativi elenchi analitici delle attività. Restano ferme le disposizioni in materia di trasmissione all'Istituto dei prospetti della composizione delle attività al IV trimestre, unitamente al dettaglio delle attività, al rendiconto ed alla certificazione annuale.

2. Ad integrazione di quanto previsto nella circolare ISVAP n. 344 del 2 ottobre 1998, la relazione di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 174/1995 evidenzia, per ogni gestione separata, l'ammontare delle riserve tecniche distinte per livello di garanzia offerta e per struttura dell'impegno finanziario. Tali informazioni sono riportate anche per i contratti non collegati a gestioni separate che contengono garanzie di rendimento minimo, ad eccezione di quelli con specifica provvista di attivi di cui agli articoli 5 e 7 del provvedimento ISVAP 6 novembre 1998, n. 1036.G.

3. I dati di cui al comma precedente sono trasmessi anche in via informatica unitamente al bilancio di esercizio.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2 e 3 del provvedimento ISVAP 31 marzo 1999, n. 1152.G;

b) la circolare 13 marzo 1990, n. 130.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° luglio 2004 ad eccezione degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 2 e 3, che si applicano dal bilancio dell'esercizio 2003.

Art. 6.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2004

Il presidente: GIANNINI

MODELLO 1

Società ____________________________

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTT. 24 E 30, COMMA 4, DEL D. LGS. 174/95

Esercizio ______

(valori in euro)

RISERVE TECNICHE		Consistenza alla chiusura del ..... trimestre	Consistenza alla chiusura del trimestre precedente
Riserve tecniche	(a)	1	2
- Cessioni legali	(b)	3	4
Riserve tecniche da coprire	(a)-(b)	9	10

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Limiti massimi	Consistenza alla chiusura del ..... trimestre		Consistenza alla chiusura del trimestre precedente	
			Valori	%	Valori	%
A	**INVESTIMENTI**					
A.1	***Titoli di debito e altri valori assimilabili***					
A.1.1a	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato;		13	14	15	16
A.1.1b	Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato;		17	18	19	20
A.1.2a	Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato;		21	22	23	24
A.1.2b	Obbligazioni od altri titoli assimilabili, non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		25	26	27	28
A.1.3	Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purché con scadenza residua inferiore all'anno;		29	30	31	32
A.1.4	Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);		33	34	35	36
A.1.5	Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito;	**20%**	37	38	39	40
A.1.6	Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A;		41	42	43	44
A.1.7	Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43;		45	46	47	48
	Sub-totale A.1.6+A.1.7	**10%**	49	50	51	52
A.1.8	Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche;		53	54	55	56
	Totale A.1		57	58	59	60
	da riportare					
	riporto					

	riporto					
A.2	Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali;	**20%**	61	62	63	64
A.3	***Titoli di capitale e altri valori assimilabili***					
A.3.1a	Azioni negoziate in un mercato regolamentato;		65	66	67	68
A.3.1b	Quote della Banca d'Italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;		69	70	71	72
A.3.2	Warrant negoziati in un mercato regolamentato;	**3%**	73	74	75	76
A.3.3	Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);		77	78	79	80
A.3.4	Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato;	**5%**	81	82	83	84
	Totale A.3	**35%**	85	86	87	88
A.4	***Comparto immobiliare***					
A.4.1	Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche;		89	90	91	92
A.4.2	Beni immobili concessi in leasing;	**10%**	93	94	95	96
A.4.3	Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare;		97	98	99	100
A.4.4	Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90% da immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.		101	102	103	104
A.4.5	Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro.	**5%**	105	106	107	108
	Totale A.4	**40%**	109	110	111	112
	TOTALE A		113	114	115	116
B	**CREDITI**					
B.1	Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		117	118	119	120
B.2	Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare;		121	122	123	124
	da riportare					

	riporto					
B.3.1	Crediti nei confronti di assicurati al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		125	126	127	128
B.3.2	Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi;		129	130	131	132
B.4	Anticipazioni su polizze		133	134	135	136
B.5	Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento;	**5%**	137	138	139	140
B.6	Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie;	**5%**	141	142	143	144
	TOTALE B		145	146	147	148
C	**ALTRI ATTIVI**					
C.1	Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato dal relativo fondo di ammortamento;		149	150	151	152
C.2	Immobilizzazioni materiali non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse da terreni e fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio;		153	154	155	156
	Sub-totale C.1 + C.2	**5%**	157	158	159	160
C.3	Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare;		161	162	163	164
C.4	Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare;		165	166	167	168
C.5	Interessi reversibili	**5%**	169	170	171	172
	TOTALE C		173	174	175	176
	TOTALE B + C - C3	**25%**	177	178	179	180
D	Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie;	**15%**	181	182	183	184
E	Altre categorie di attivo autorizzate dall'ISVAP ai sensi dell'art. 26, comma 5 del d. lgs. 174/95		185	186	187	188
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA		189	190	191	192
	Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A.1.3 + A.3.1b	**10%**	193	194	195	196

ALLEGATO *A* al MODELLO 1

Distinta, per valuta, degli impegni e delle attività a copertura

(valori in euro)

Valuta	Tasso di cambio (1)	Riserve tecniche	Attivi a copertura alla chiusura del ....trimestre
Unione Europea			
EURO			
Dracma greca			
Corona danese			
Corona svedese			
Lira sterlina			
Stati Terzi			
Corona norvegese			
Franco svizzero			
Corona islandese			
Dollaro USA			
Dollaro canadese			
Dollaro australiano			
Dollaro neozelandese			
Yen giapponese			
Riyal arabo			
Lira turca			
TOTALE (2)			

(1) Gli importi delle riserve tecniche e delle attività a copertura sono convertiti al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio di riferimento rispetto alla valuta con cui è effettuata la comunicazione, comprese le attività acquisite successivamente a tale data.

(2) Il totale delle riserve tecniche corrisponde all'importo della voce 9 del prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche. Il totale delle attività corrisponde alla voce 189 del medesimo prospetto.

ALLEGATO *B* al MODELLO 1

Attività assegnate a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

(valori in euro)

SEZIONE I - Contratti a premio unico (1)

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Durata residua contrattuale	Riserve tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura del ……… trimestre *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura del trimestre precedente
		TOTALE	1	2	3

SEZIONE II - Contratti di rendita vitalizia immediata (1)

N. ordine	Tasso di interesse garantito *(2)*	Riserve tecniche *(3)*	Attivi a copertura alla chiusura del …………. trimestre *(4)*	Attivi a copertura alla chiusura del trimestre precedente
	TOTALE	5	6	7
	TOT. GENERALE (5)	8	9	10

(1) Vanno considerati i contratti di cui all'art. 23, comma 5, del d.lgs. 174/95, per i quali l'impresa dispone di attività specifiche a copertura delle riserve tecniche limitatamente al periodo in cui è garantito un tasso di interesse superiore a quello previsto, per i contratti con garanzia finanziaria, dal provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 23 del d. lgs. 174/95.

(2) Va inserito il tasso di interesse garantito contrattualmente dall'impresa, ai sensi del provvedimento di cui all'art. 23, comma 1, del d. lgs. 174/95, limitatamente alle garanzie finanziarie collegate ad attività specifiche a copertura delle riserve tecniche.

(3) Va indicato l'intero importo delle riserve tecniche relativamente al periodo durante il quale è garantito il tasso di interesse richiamato nella precedente nota (2). Tali riserve sono ricomprese nell'importo di cui alla voce 9 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(4) Va indicato l'importo degli attivi, il cui ammontare non deve risultare inferiore a quello delle riserve tecniche esposto, che consentono di garantire il tasso di interesse di cui alla nota (2).
Tali attivi sono ricompresi nell'importo di cui alla voce 189 del Prospetto trimestrale delle attività destinate alla copertura delle riserve tecniche.

(5) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

____ (**)

Il sottoscritto attuario incaricato ai sensi dell'art. 20 bis del d.lgs. 174/95 dichiara che le riserve tecniche indicate nel presente prospetto risultano determinate conformemente alla vigente normativa.

____

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 2

Società ____________________________

PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' DESTINATE A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE RELATIVE AI CONTRATTI DI CUI ALL'ART. 30, COMMI 1 E 2, DEL D. LGS. 174/95

Esercizio ______

SEZIONE I - Contratti collegati al valore delle quote di un OICVM

(valori in euro)

N. ordine	Denominazione OICVM di riferimento	Alla chiusura del ………… trimestre			Alla chiusura del trimestre precedente		
		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura		Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura	
			n. quote possedute	valore		n. quote possedute	valore
TOTALE		1	2	3	4	5	6

SEZIONE II - Contratti collegati al valore delle quote di fondi interni

N. ordine	Denominazione Fondo Interno		Alla chiusura del ………… trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
			Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura (1)	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
		TOTALE	7	8	9	10

SEZIONE III - Contratti collegati ad indici azionari o altri valori di riferimento

N. ordine	Indice azionario o altro valore di riferimento		Alla chiusura del ………… trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
			Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura	Riserve tecniche	Strumenti finanziari a copertura
		TOTALE	11	12	13	14
		TOTALE GENERALE (2)	15	16	17	18

(1) Va indicato l'ammontare complessivo degli attivi presenti nella corrispondente gestione
(2) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle tre sezioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

____ (**)

Il sottoscritto attuario incaricato ai sensi dell'art. 20 bis del d.lgs. 174/95 dichiara che le riserve tecniche indicate nel presente prospetto risultano determinate conformemente alla vigente normativa.

____

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

SEZIONE I - Fondi pensione aperti (valori in euro)

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura del … trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
		TOTALE		1	2	3	4

SEZIONE II - Fondi pensione chiusi

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura del … trimestre		Alla chiusura del trimestre precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
		TOTALE		5	6	7	8
		TOTALE GENERALE (4)		9	10	11	12

(1) Deve essere specificato, all'interno di ciascun fondo, l'ammontare delle riserve e delle corrispondenti attività afferenti ciascuna linea di investimento.

(2) Riportare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni).

(3) Gli investimenti devono essere riportati al netto delle passività relative al fondo.

(4) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture

Il rappresentante della Società (*)

____ (**)

Il sottoscritto attuario incaricato ai sensi dell'art. 20 bis del d.lgs. 174/95 dichiara che le riserve tecniche indicate nel presente prospetto risultano determinate conformemente alla vigente normativa.

____

Data

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

MODELLO 3

Società ____________________________

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE DI CUI ALLA CLASSE "D.II" DELLO STATO PATRIMONIALE

Esercizio ______

SEZIONE I - Fondi pensione aperti (valori in euro)

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura dell'esercizio		Alla chiusura dell'esercizio precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
		TOTALE		1	2	3	4

SEZIONE II - Fondi pensione chiusi

N. ordine del fondo	Denominazione del fondo	Linea di investimento (1)	(2)	Alla chiusura dell'esercizio		Alla chiusura dell'esercizio precedente	
				Riserve	Investimenti (3)	Riserve	Investimenti (3)
		TOTALE		5	6	7	8
		TOTALE GENERALE (4)		9	10	11	12

(1) Deve essere specificato, all'interno di ciascun fondo, l'ammontare delle riserve e delle corrispondenti attività afferenti ciascuna linea di investimento.

(2) Riportare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni).

(3) Gli investimenti devono essere riportati al netto delle passività relative al fondo.

(4) Il totale generale è dato dalla somma dei valori totali indicati nelle due sezioni.

I sottoscritti dichiarano che il presente prospetto è conforme alla verità ed alle scritture.
I rappresentanti legali della società (*)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

______________________________ (**)

I Sindaci

____

____

____

Spazio riservato alla attestazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese circa l'avvenuto deposito.

(*) Per le società estere la firma deve essere apposta dal rappresentante generale per l'Italia
(**) Indicare la carica rivestita da chi firma

Allegato n. 1 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società .... Esercizio ....

Dettaglio delle azioni e quote (valori in euro)

					Rating		Codice ISIN	Denominazione	Codice Stato (*) (8)	Valuta (*) (9)	Valore corrente	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					Quantità	Importo
								Totale per linea di investimento Totale per fondo pensione Totale generale				

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) Tipologia
- a = Azioni quotate di società non facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- a .1 = Azioni quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- b = Azioni non quotate di società non facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- b .1= Azioni non quotate di società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- c = Quote

(4) Attività svolta
- 1 = Compagnia di assicurazione
- 2 = Società finanziaria
- 3 = Istituto di credito
- 4 = Società immobiliare
- 8 = Impresa industriale
- 9 = Altra società o ente

(*) Le colonne 'Codice Stato' e 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo

(5) Mercato di quotazione: sulla base della codifica dei mercati regolamentati di cui all'allegato 6 della circolare ISVAP n. 358/99

(6) Indicare il rating del titolo o, in mancanza, quello dell'emittente

(7) Indicare l'agenzia di rating
- 1 = Duff & Phelps Credit Rating Co.
- 2 = Fitch Ibca
- 3 = Italrating
- 4 = Moody's Investors Service
- 5 = Standard & Poor's
- 6 = Thomson BankWatch, Inc.
- 7 = Altre

(8) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(9) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

Allegato n. 2 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società ....

Esercizio ……..........

Dettaglio delle obbligazioni

(valori in euro)

					Rating			Descrizione del titolo					Valore corrente	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Codice ISIN	Denominazione (8)	Codice Stato (*) (9)	Scadenza (*)	Valuta (*) (10)	Valore nominale complessivo	Unitario	Complessivo
								Totale per linea di investimento						
								Totale per fondo pensione						
								Totale generale						

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) Categoria
- 1 = Titoli emessi da società facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza
- 2 = Titoli di Stato quotati
- 3 = Altri titoli quotati
- 4 = Titoli di Stato non quotati
- 5 = Altri titoli non quotati
- 6 = Obbligazioni convertibili
- 7 = Altre

(4) Indicare Q per i titoli negoziati in mercati regolamentati e NQ per gli altri

(5) mercato di quotazione: sulla base della codifica dei mercati regolamentati di cui all'allegato 6 della circolare ISVAP n. 358/99

(6) Indicare il rating del titolo o, in mancanza, quello dell'emittente

(7) Indicare l'agenzia di rating
- 1 = Duff & Phelps Credit Rating Co.
- 2 = Fitch Ibca
- 3 = Italrating
- 4 = Moody's Investors Service
- 5 = Standard & Poor's
- 6 = Thomson BankWatch, Inc.
- 7 = Altre

(8) per le obbligazioni convertibili indicare anche l' azione oggetto di conversione

(9) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(10) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(*) Le colonne 'Codice Stato', 'Scadenza', 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN del titolo

Allegato n. 3 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società .... Esercizio ....

Dettaglio delle quote di OICR (valori in euro)

		Tipo			Codice ISIN	Denominazione	Codice Stato (*) (6)	Valuta (*) (7)	Valore corrente	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					Quantità	Valore
						Totale per linea di investimento Totale per fondo pensione Totale generale				

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) 1 = OICR aperti armonizzati
2 = OICR aperti non armonizzati
3 = Fondi chiusi mobiliari
4 = Fondi chiusi immobiliari
5 = Fondi riservati ad investitori qualificati
6 = Altri fondi

(4) I = di diritto italiano
E = di diritto di uno Stato appartenente all'Unione Europea
T = di diritto di uno Stato terzo

(5) A = prevalentemente investiti in titoli azionari o similari
O = prevalentemente investiti in titoli obbligazionari o similari

(6) Codice dello Stato dell'emittente (fonte U.I.C.)

(7) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

(*) Le colonne 'Codice Stato' e 'Valuta' possono non essere compilate nel caso in cui sia stato indicato il codice ISIN

Allegato n. 4 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società ....

Esercizio ……..........

Dettaglio delle restanti attività e delle passività

(valori in euro)

					Tipologia/descrizione	controparte/emittente	Codice Stato	Scadenza	Valuta	Valore nominale complessivo	Valore corrente	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)		(7)		Unitario	Complessivo
						Totale per linea di investimento						
						Totale per fondo pensione						
						Totale generale						

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) indicare Q per gli investimenti negoziati in mercati regolamentati e NQ gli altri

(4) mercato di quotazione:sulla base della codifica dei mercati regolamentati di cui all'allegato 6 della circolare ISVAP n. 358/99

(5) riportare per le restanti attività e passività i codici di cui all'allegato 3 della circ 474 del 21 febbraio 2002

(6) Codice dello Stato della controparte o dell'emittente (fonte U.I.C.)

(7) Codice della valuta (fonte U.I.C.)

Allegato n. 5 al Prospetto dimostrativo degli investimenti derivanti dalla gestione dei fondi pensione di cui alla classe D.II dello stato patrimoniale

Società .... Esercizio……….

Dettaglio delle quote per fondo pensione e linea di investimento (valori in euro)

(1)	(2)	Linea di investimento (3)	N° quote al 1° gennaio	N° quote emesse	N° quote eliminate	N° quote al 31 dicembre	Valore unitario della quota al 31 dicembre	Attivo netto destinato alle prestazioni (4)	Riserva addizionale (*)
		Totale per fondo pensione							
		Totale generale							

(1) N. ordine del fondo

(2) Linea di investimento: indicare il numero d'ordine attribuito ad ogni linea di investimento nell'ambito di ciascun fondo (da mantenere nelle successive comunicazioni)

(3) Inserire la descrizione in chiaro della tipologia di linea di investimento (es. Azionaria, Bilanciata, Garantita ecc.)

(4) Il totale generale della colonna deve essere uguale alla voce 10 del Modello 3

(*) Indicare la riserva addizionale per le sole linee di investimento con garanzia per la quali la tecnica di gestione utilizzata ne prevede la costituzione

04A02568

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dello scopo prevalente di culto all'Arciconfraternita «Anime Sante del Purgatorio e Vergine SS. del Rosario», in Soleto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 marzo 2004, è riconosciuto lo scopo prevalente di culto all'Arciconfraternita «Anime Sante dei Purgatorio e Vergine SS. del Rosario», con sede in Soleto (Lecce), che, pertanto, è da ritenersi a tutti gli effetti ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

04A02570

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 marzo 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2256
Yen giapponese	135,58
Corona danese	7,4518
Lira Sterlina	0,67920
Corona svedese	9,2070
Franco svizzero	1,5670
Corona islandese	86,55
Corona norvegese	8,5840
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58575
Corona ceca	33,145
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,55
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6622
Lira maltese	0,4276
Zloty polacco	4,7794
Leu romeno	39881
Tallero sloveno	238,0500
Corona slovacca	40,535
Lira turca	1624301
Dollaro australiano	1,6630
Dollaro canadese	1,6215
Dollaro di Hong Kong	9,5537
Dollaro neozelandese	1,8896
Dollaro di Singapore	2,0985
Won sudcoreano	1432,67
Rand sudafricano	8,2441

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02860

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Volture di concessioni dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica

Con decreto del Ministro delle attività produttive 23 febbraio 2004 la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, per il comune di Torino, è volturata dalla società AEM Torino S.p.a. - Azienda energetica metropolitana Torino S.p.a. alla società AEM Torino distribuzione S.p.a.

Con decreto del Ministro delle attività produttive 23 febbraio 2004 la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, per il comune di Gorizia, è volturata dalla società Azienda multiservizi goriziana A.M.G. S.p.a. alla società IRIS - Isontina reti integrate e servizi S.p.a.

Con decreto del Ministro delle attività produttive 23 febbraio 2004 la concessione dell'attività di distribuzione di energia elettrica, per i comuni di Bagnara di Romagna (Ravenna), Imola (Bologna), Massa Lombarda (Ravenna), Sant'Agata sul Santerno (Ravenna) e Mordano (Bologna), è volturata dalla società AMI S.p.a. - Azienda multiservizi imolese S.p.a. alla società HERA S.p.a.

04A02569

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti l'annullamento e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33626 del 1º marzo 2004, è annullato il decreto direttoriale n. 33273 del 5 dicembre 2003 ed è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Loris Agroalimentare, con sede in Grumo Appula (Bari), unità di Grumo Appula (Bari), per il periodo dal 15 dicembre 2003 al 25 maggio 2004.

Con decreto n. 33628 del 1º marzo 2004, è rettificato l'art. 2 del decreto direttoriale n. 30782, del 21 febbraio 2002, nella parte relativa al numero massimo di lavoratori beneficiari del trattamento per la S.p.a. Ansaldo sistemi industriali, con sede in Genova, unità di Genova, Milano, Monfalcone (Gorizia), Montebello Vicentino (Vicenza).

04A02650

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33613 del 27 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 15 giugno 2003 al 14 dicembre 2003.

Con decreto n. 33614 del 27 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. San Marco Imaging, con sede in Fiume Veneto (Pordenone), unità di Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 6 novembre 2003 al 5 maggio 2004.

Con decreto n. 33615 del 27 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Kostal Italia, con sede in Caselette (Torino), unità di Caselette (Torino), per il periodo dal 7 ottobre 2003 al 6 aprile 2004.

Con decreto n. 33616 del 27 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Stefania, con sede in Farra di Soligo (Treviso), unità di Farra di Soligo (Treviso), per il periodo dal 1° maggio 2003 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33617 del 27 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marina Villa Igiea, con sede in Palermo, unità di Porto Acquasanta (Palermo), per il periodo dal 1° marzo 2003 al 28 febbraio 2004.

Con decreto n. 33618 del 27 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società Chimica Larderello, con sede in Pomarance (Pisa), unità di Larderello (Pisa), Milano, per il periodo dal 6 giugno 2003 al 5 giugno 2004.

Con decreto n. 33619 del 27 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pietro Mazzoni Ambiente - Gruppo Pietro Mazzoni, con sede in Milano, unità di Territorio Nazionale, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 27 giugno 2004.

Con decreto n. 33620 del 27 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Bucalossi Ferroviaria - Gruppo Pietro Mazzoni, con sede in Firenze, unità di Territorio Nazionale, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 27 giugno 2004.

Con decreto n. 33621 del 27 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società Grandi Appalti - Gruppo Pietro Mazzoni, con sede in Milano, unità di Territorio Nazionale, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 27 giugno 2004.

Con decreto n. 33622 del 1° marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 41, comma 1, legge n. 289/2002, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ferroser, con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1° novembre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33623 del 1° marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. SO.GE.SER., con sede in Bari, unità di Cosenza, Paola, Sibari, Catanzaro, Crotone, Gioia Tauro, Rosarno, Villa San Giovanni, Lamezia Terme, per il periodo dal 12 luglio 2002 all'11 luglio 2003.

Con decreto n. 33624 del 1° marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla SCARL Cooperativa Portabagagli, con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 15 febbraio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33625 del 1° marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, anche al sig. Ruggiero Ciro, integrando quanto già disposto con il decreto direttoriale n. 32274 del 17 aprile 2003 per la S.p.a. Fintel, con sede in Napoli, unità di Caserta.

Con decreto n. 33627 del 1° marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Calzaturificio Italia con sede in Carinaro (Caserta), unità di Carinaro (Caserta), per il periodo dal 2 giugno 2003 al 30 novembre 2003.

Con decreto n. 33629 del 1° marzo 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Federici Stirling, con sede in Roma, unità di Cerignola (Fiuggi), Chieti, Falconara Marittima (Ancona), Oristano, Sassari, Roma, per il periodo dal 29 gennaio 2004 al 28 aprile 2004.

Con decreto n. 33582 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Camuzzi Editoriale, con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 20 gennaio 2004 al 19 luglio 2004.

Con decreto n. 33583 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Manifattura di Legnano già Legnano Tinti, con sede in Legnano (Milano), unità di Solbiate Arno (Varese), per il periodo dal 1° novembre 2002 al 14 ottobre 2003.

Con decreto n. 33584 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Basiglio (Milano), per il periodo dal 6 marzo 2000 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33585 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Celestica Italia con sede in Vimercate (Milano), unità di Roma - S. Palomba (Roma), per il periodo dal 1° agosto 2003 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 33586 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Scarl Vertical Service, con sede in Portoscuso (Cagliari), unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33587 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Nylstar con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Pisticci Scalo, per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33588 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 24 novembre 2003 al 23 novembre 2004.

Con decreto n. 33589 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Quaredo Confezioni, con sede in Casapulla (Caserta), unità di Casapulla (Caserta), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33590 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. I.T.T. Industria Tessile Tintoria, con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33591 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Danny Classic, con sede in Ruvo di Puglia (Bari), unità di Bari, per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33592 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Costanzo Sartoria, con sede in Nola (Napoli), unità di Nola (Napoli), per il periodo dal 31 luglio 2003 al 30 luglio 2004.

Con decreto n. 33593 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ferroser, con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33594 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Felsinea Ristorazione c/o Bassano Grimeca, con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dall'8 settembre 2003 al 23 gennaio 2004.

Con decreto n. 33595 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Onama Mensa c/o Alenia Aeronautica, con sede in Milano, unità di San Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 23 aprile 2003 al 3 giugno 2003.

Con decreto n. 33596 del 24 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Felsinea Ristorazione c/o Infun-For, con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Rovigo, per il periodo dal 29 settembre 2003 al 27 dicembre 2003.

Con decreto n. 33597 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. T.F.M. Tecnosistemi Facility Management, con sede in Milano, unità di Catanzaro, Genova, Milano - Rozzano (Milano), Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, per il periodo dal 10 ottobre 2003 al 9 ottobre 2004.

Con decreto n. 33598 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tecno Safety Systems, con sede in Milano, unità di Firenze, Lallio (Bergamo), Roma, Rozzano (Milano), per il periodo dal 10 ottobre 2003 al 9 ottobre 2004.

Con decreto n. 33599 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, con sede in Milano, unità di Cagliari, Carini (Palermo), Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano - Rozzano (Milano), Napoli, Padova, Palermo, Roma, Taranto, Torino, per il periodo dal 30 settembre 2003 al 29 settembre 2004.

Con decreto n. 33600 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tecno Field Services, con sede in Milano, unità di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano - Rozzano (Milano), Napoli, Padova, Palermo, Roma, Taranto, Torino, per il periodo dal 10 ottobre 2003 al 9 ottobre 2004.

Con decreto n. 33601 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. ICT System, con sede in Milano, unità di Padova, Roma, Rozzano (Milano), per il periodo dal 10 ottobre 2003 al 9 ottobre 2004.

Con decreto n. 33602 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter,* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eudosia, con sede in Milano, unità di Rozzano (Milano), Sale (Alessandria), per il periodo dal 10 ottobre 2003 al 9 ottobre 2004.

Con decreto n. 33603 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla Cooperativa la Vesuviana c/o Ferrovie Regione Campania, con sede in Napoli, unità di Napoli, Benevento, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33604 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CE.I.A.S., con sede in Bari, unità di Bari, Lecce, Foggia, per il periodo dal 16 aprile 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33605 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. CE.I.A.S. con sede in Bari, unità di Potenza e Matera, per il periodo dal 10 ottobre 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33606 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Conceria Sacomar in liquidazione, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 7 novembre 2003 al 6 novembre 2004.

Con decreto n. 33607 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. C.M.E., con sede in Bollengo (Torino), unità di Bollengo (Torino), per il periodo dal 31 ottobre 2003 al 30 ottobre 2004.

Con decreto n. 33608 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. San Grato C.M.T., con sede in Sordevolo (Biella), unità di Sordevolo (Biella), per il periodo dal 4 dicembre 2003 al 3 dicembre 2004.

Con decreto n. 33609 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Suolificio 90, con sede in Melito (Napoli), unità di Melito (Napoli), per il periodo dal 16 febbraio 2004 al 15 febbraio 2005.

Con decreto n. 33610 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.n.c. Manifattura di Galliate, con sede in Galliate (Novara), unità di Galliate (Novara), per il periodo dal 1° novembre 2003 al 31 ottobre 2004.

Con decreto n. 33611 del 26 febbraio 2004, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.n.c. Tampografia Vernetto di Vernetto E. & C., con sede in Levone Canavese (Torino), unità di Levone Canavese (Torino), per il periodo dal 3 novembre 2003 al 2 novembre 2004.

04A02651-04A02653

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33567 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Manifattura di Legnano già Legnano Tinti, con sede in Legnano (Milano), unità di Solbiate Arno (Varese), per il periodo dal 1° novembre 2002 al 14 ottobre 2003.

Con decreto n. 33568 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Gruppo COIN, con sede in Venezia, unità di Basiglio (Milano), per il periodo dal 6 marzo 2000 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33569 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Celestica Italia, con sede in Vimercate (Milano), unità di Roma - S. Palomba (Roma), per il periodo dal 1° agosto 2003 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 33570 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta Scarl Vertical Service, con sede in Portoscuso (Cagliari), unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33571 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Nylstar, con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Pisticci Scalo, per il periodo dal 27 ottobre 2003 al 26 ottobre 2004.

Con decreto n. 33572 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 24 novembre 2003 al 23 novembre 2004.

Con decreto n. 33573 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Quaredo Confezioni, con sede in Casapulla (Caserta), unità di Casapulla (Caserta), per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33574 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. I.T.T. Industria Tessile Tintoria, con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33575 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Danny Classic, con sede in Ruvo di Puglia (Bari), unità di Bari, per il periodo dal 10 novembre 2003 al 9 novembre 2004.

Con decreto n. 33576 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Costanzo Sartoria con sede in Nola (Napoli), unità di Nola (Napoli), per il periodo dal 31 luglio 2003 al 30 luglio 2004.

Con decreto n. 33577 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Ferroser, con sede in Bari, unità di Reggio Calabria, per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33578 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Felsinea Ristorazione c/o Bassano Grimeca, con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Ceregnano (Rovigo), per il periodo dall'8 settembre 2003 al 23 gennaio 2004.

Con decreto n. 33579 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Onama Mensa c/o Alenia Aeronautica, con sede in Milano, unità di San Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 23 aprile 2003 al 3 giugno 2003.

Con decreto n. 33580 del 24 febbraio 2004, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Felsinea Ristorazione c/o Infun-For, con sede in Calderara di Reno (Bologna), unità di Rovigo, per il periodo dal 29 settembre 2003 al 27 dicembre 2003.

04A02652

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Pera de Jumilla» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 58 del 6 marzo 2004, la domanda di registrazione quale denominazione d'origine protetta (D.O.P.), presentata da COAG-IR, ADEA-ASAJA, UPA, Cooperativa Hortofruticola Campos De Jumilla S.C.L., Explotaciones Agrarias Mare-Nostrum S.L., Frutoralt S.C.L., ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria degli ortofrutticoli, denominato «Pera de Jumilla».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

04A02642

Domanda di registrazione della denominazione «Queso Ibores» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 58 del 6 marzo 2004, la domanda di registrazione quale denominazione d'origine protetta (D.O.P.), presentata da D. José A. Garcìa Chamizo, D[a]. Gloria Mariscal Gonzàles, D. Tiburio José Ramiro Soleto e D[a]. Maria Teresa Rodriguez Garcìa, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto rientrante nella categoria dei formaggi, denominato «Queso Ibores».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

04A02643

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Silvi

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 20 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti nel registro n. 1, foglio n. 23, in data 13 gennaio 2004, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 811 circa, ubicata nel litorale del comune di Silvi (Teramo), in località Marina, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune, al foglio di mappa n. 6, all. 10, con la particella n. 552/parte (non ancora frazionata) e corrispondente nel S.I.D. alla particella provvisoria n. 39110/parte dello stesso foglio di mappa n. 6, ed indicata con apposito contorno in risalto nella planimetria che è parte integrante del decreto stesso.

04A02562

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del

Consiglio di Amministrazione

del

31 marzo 2004

sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,65%
15 anni	4,10%
20 anni	4,40%
25 anni	4,60%
30 anni	4,75%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,50%
15 anni	3,95%
20 anni	4,25%
25 anni	4,45%
30 anni	4,60%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3,70%	4,20%	4,50%	4,75%	4,90%
60%	3,75%	4,25%	4,55%	4,80%	5,00%
80%	3,80%	4,30%	4,65%	4,90%	5,10%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

04A02657

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401063/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 3 1 6 *

€ 0,77